

LA PENA «UTILE», LA SUA CRISI E IL DISINCANTO: VERSO UNA PENA SENZA SCOPO

MASSIMO PAVARINI (*)

SOMMARIO: 1. - Una premessa prudente quanto necessaria. — 2. - Emergenza dei fini: la pena «utile». — 3. - Il fine «raggiunto»: il «modello correzionale». — 4. - La pena «utile» e la sua miseria: le critiche alla prevenzione speciale: a) ri-educazione alla moralità; b) ri-educazione alla legalità; c) ri-educazione all'autodeterminazione. — 5. - Ritorno alla pena «inutile»: a) «Nuovo Realismo» e «pena meritata»: la resurrezione della funzione general-preventiva nella commisurazione della pena; b) «The Justice Model» tra radicalismo e liberal-garantismo: il mito della «legge uguale». — 6. - Le funzioni materiali della pena nella riproduzione dei rapporti sociali di disuguaglianza. — 7. - Alcune conclusioni: la pena «smascherata» e i suoi benefici effetti. — 8. - Un percorso bibliografico essenziale.

1. - Nel giugno del 1982 si è svolto a Firenze un convegno organizzato dal «Centro per la riforma dello Stato» in tema di: «Carcere, società ed istituzioni». In quella occasione ho presentato una relazione dal titolo: «La crisi della prevenzione speciale tra istanze garantiste e ideologie neo-liberiste» (**).

A distanza di alcuni mesi ho cercato di organizzare con più sistematicità gli appunti che avevo utilizzato nella relazione orale. Il presente saggio è il risultato di questo ultimo lavoro.

Le pagine che seguono mantengono — né mi è sembrato opportuno celarlo — il taglio provvisorio e discorsivo dell'argomentazione orale. In verità ero tentato di riflettere sullo stesso tema con più rigore, ma ho dovuto riconoscere che ciò avrebbe comportato tempi lunghi e forse l'impossibilità di contenere il tutto nello spazio limitato di un saggio per una rivista scientifica.

(*) Professore associato, docente di diritto penitenziario nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

(**) Ora pubblicata in *Quali garanzie*, a cura di G. COTTURRI e M. ROMATI, Bari, 1983, pagg. 279-309.

Preferisco quindi correre il rischio di essere rimproverato — nella più benevola delle ipotesi — di temerarietà scientifica per avere affrontato tematiche complesse e controverse in poche righe e con giudizi a volte imprudenti, piuttosto che rinviare ad un futuro — che vedo ancora lontano — l'elaborazione scientifica più soddisfacente di spunti critici che ritengo utile, fin d'ora, offrire al dibattito politico e scientifico sulla funzione della pena.

A convincermi dell'opportunità di accelerare i tempi c'è, in primo luogo, un dato di fatto: la disattenzione della dottrina italiana nei confronti della produzione scientifica quale emerge dal dibattito, oramai più che decennale, nella cultura penal-criminologica anglo-americana in tema di crisi della prevenzione speciale. Quel poco — ed è veramente poco — che si conosce è di regola appreso di «seconda mano», di riflesso dalla dottrina penalistica tedesca, certamente più attenta a quanto avviene nei paesi di più avanzata e sperimentata realizzazione delle finalità rieducative nell'esecuzione penale.

Certo non ritengo quel dibattito e quella produzione scientifica in grado di spostare il livello della riflessione su posizioni radicalmente originali rispetto ai termini entro i quali la nostra tradizione scientifica e un certo provincialismo culturale ci hanno insegnato e costretto a riflettere. E' assente — ed è certamente un limite — una visione teorica in grado di proporre e indicare il nuovo «assoluto», anche se non possiamo rifiutarci di prendere atto che non poche cose sono già state dette e che pare quindi culturalmente sconveniente continuare ad illuderci di intravedere originali soluzioni alla crisi della pena quando queste sono già state da tempo indicate e il più delle volte anche definitivamente abbandonate perché rilevatesi insoddisfacenti.

Ed è per questa ragione che ho voluto completare questo saggio — che come ho chiarito mantiene la forma della relazione orale — con un ultimo paragrafo in cui ho cercato di indicare un percorso bibliografico, per quanto possibile essenziale, attraverso il quale sia possibile accostarsi criticamente ai problemi affrontati e discussi sia nel testo stesso di questo articolo che nella produzione scientifica penal-criminologica anglo-americana in tema di crisi della finalità special-preventiva della pena.

2. - La crisi della pena è diretta conseguenza dell'impossibilità di riproporre un fondamento ontologico della stessa. La teoria della pena diventa pertanto storia di una sempre più improbabile giustificazione quando essa cessa di essere «pena giusta» per diventare «pena utile». Persa, ed irrimediabilmente, quella ragione universale di giustizia su cui essa si era fondata, la sua sopravvivenza è stata segnata dalla precarietà: per esistere deve ora mostrare di servire a qualche cosa. Non più in grado di esprimere alcun universale di giustizia, nel suo processo di laicizzazione, la pena finisce per potersi giustificare solo ed in quanto mezzo utile ad un fine. Ma se la pena si giustifica solo nello/per lo scopo contingente che persegue, essa finisce per sottostare di necessità alla critica che è posta da altri possibili scopi e/o alla verifica dell'incapacità di raggiungere quello prescelto.

Aver dovuto sostituire un fondamento universale con un fine pratico è stato certamente un «cattivo affare», anche se non si poteva altrimenti.

Dal momento in cui la pena si è dovuta «emancipare» dal «castigo divino» è stata perennemente minacciata dal rischio di venire «svelata» per quello che contingentemente è dietro la finzione di ciò che vuole far credere di essere. Fino a quando essa ha potuto offrirsi come «pena giusta» ha potuto reggere imperturbata alla *critica dei fini*; ma se essa si offre come «pena utile», se il fine si smaschera come irraggiungibile o come falso o come «inconfessabile», la pena non è più in grado di giustificarsi, deve mostrarsi per quello che effettivamente è, cioè qualche cosa di improponibile, perché privo di ragione.

La crisi moderna della pena è cadenzata da queste alterne vicende di «mascheramento» - «smascheramento»; la sua teoria è la storia della razionalizzazione di questa aporia e non certo della sua definitiva risoluzione. E di questa tensione verso un accomodamento soddisfacente ma provvisorio dobbiamo fare tesoro, consapevoli che questa tradizione di pensiero è l'unico superstite, anche se esile, filo di Arianna per non smarrirci.

Alla ricerca di una fondazione teleologica della pena si impegna, per primo, la filosofia utilitaristica del settecento. Suo grande merito è di avere chiaramente distinto tra giustificazione della pena in astratto (perché il Principe ha il diritto di punire) e pena in concreto (perché, quando e come il Principe può/deve

punirti). Questa distinzione non potrà mai più essere dimenticata. La sua forza sta nell'aver definitivamente chiarito come la finalità che il Principe persegue attraverso il sistema delle pene, se può giustificare il sacrificio in capo al singolo condannato, non è però in grado di determinare i limiti concreti in cui la vita, la proprietà e la libertà del reo possono essere sacrificati.

E' di tutta evidenza come questa distinzione fosse improponibile in una concezione assoluta ed etica della pena ove questa non necessitava di alcuna giustificazione rispetto ad uno scopo e la misura concreta della stessa non poteva considerarsi limite al Potere ma espressione del Potere Giusto.

Attribuire pertanto alla pena come istituto o pena in astratto una funzione di prevenzione generale, altro non può significare che il Principe cerca l'obbedienza dei consociati nei confronti di alcune «regole del gioco», anche attraverso la minaccia di una sofferenza. In questo senso lo scopo della pena viene ad identificarsi con quello del sistema penale nel suo complesso, cioè la felicità dei più nel rispetto della legge. I limiti che si pongono al potere o diritto di punire sono deducibili dalla fondazione contrattuale del diritto penale stesso; l'origine pattizia del quale determinerà il contenuto degli interessi generali da proteggere e la loro gerarchia e nello stesso tempo indicherà anche i beni individuabili contrattualmente disponibili e quindi sacrificabili per l'interesse generale.

Diversa considerazione, invece, per la pena in concreto. Se la prevenzione generale giustifica il diritto penale contrattualmente fondato, questo scopo non è assolutamente in grado di esprimersi sulla commisurazione della pena in concreto. Il problema della pena in concreto si riduce pertanto al problema della sua commisurazione e in questo senso specifico è indubitabile che la pena in concreto debba essere priva di scopo. Ed ancora è lo schema contrattuale a determinare in concreto i limiti della pena, interpretando questi ultimi sullo schema privatistico di una prestazione *post-factum*. Ma in questo caso la retribuzione non è più espressione della pena giusta, ma semplice strumento per garantire la necessaria proporzionalità tra delitto e pena, per rispettare la fondazione sinallagmatica del rapporto punitivo. Il fine utilitaristico può soddisfarsi, pertanto, entro i limiti contrattuali, solo nella legge penale in astratto;

nella sua applicazione al caso concreto essa non può realizzarsi che nella determinazione proporzionata della pena senza necessità di giustificarsi teleologicamente.

E' difficile non subire il fascino di questo progetto, anche se siamo consapevoli che la forza di questo consiste nell'aver assolutizzato ed universalizzato le forme storicamente determinate di quella società fondata sullo scambio. Ma l'aver «rimpiazzato» il vuoto di fondazione della pena con un fine in grado di «apparire» universale in quanto «deducibile» dall'oggettività di «quel» mercato ha permesso di dare un senso alla pena anche in assenza di ogni fondamento etico.

Altrettanto non mi sembra possa dirsi del pensiero idealista la cui riflessione in tema di teoria della pena finisce per dare conto, attraverso la concezione dialettica della libertà, del solo fondamento retributivo come limite della pena in concreto, cioè della sua commisurazione, tacendo della giustificazione del diritto di punire, ovvero dando a questo ultimo una giustificazione solo formale.

Perso ogni riferimento contrattuale al diritto di punire, gli scopi e i mezzi attraverso i quali l'ordinamento giuridico penale si orienta e privilegia cessano definitivamente di essere oggetto di conoscenza critica. E in questo mi sento di condividere quel filone interpretativo che va da HART a ROSS, secondo cui la riproposizione di una concezione giuridica della retribuzione nella riflessione hegeliana deve necessariamente limitarsi alle questioni poste dalla domanda: quando e come lo Stato deve punirti. La razionalizzazione del «principio del taglione» viene in questo caso condotta sul piano della pena in concreto in cui l'esigenza di fondazione non può più dedursi da un universale di giustizia, ma solo su quello della volontà colpevole. La pena giusta «in concreto» è pertanto la pena meritata perché, potendo il bene, ho voluto il male e quindi — come essere libero — non posso che volere la pena. Il paradigma retribuzionistico tende pertanto a specificarsi anche in termini soggettivi, quantomeno nel senso di trovare nella volontà libera e colpevole il limite stesso del suo esercizio. Affermazione per altro fondamentale, in quanto in grado di realizzare il livello più elevato di formalizzazione giuridico-penale, in cui situazioni uguali sul piano della condotta materiale e della col-

pevolezza finiscono per trovare uguale e necessario esito sanzionatorio. Ma anche affermazione inespressiva per quanto riguarda la fondazione del diritto di punire in astratto. Affermare che lo Stato punisce perché attraverso il male della pena si riaffermi il bene della legge violata dice solo che la pena deve seguire la violazione della norma e che dovrà essere anche astrattamente proporzionata a quest'ultima, ma lascia assolutamente irrisolto ed irrisolvibile la questione per quale fine si punisce. Ed in assenza di una determinazione dei fini, tutti gli scopi sono validi. Né d'altra parte il criterio di un'astratta proporzionalità è in grado di per sé di esprimere un concetto di Giustizia che non sia appunto solo quello di una giustizia formale.

L'importanza determinante della concezione dialettica della pena deve pertanto essere limitata al solo aspetto della determinazione della pena in concreto, ove al parametro oggettivo della proporzionalità tra il valore-reato deve corrispondere l'equivalente valore-pena, nei limiti della colpa legale. Sulla questione della fondazione della pena in astratto, la concezione dialettica oltre ad affermare la necessità di un'astratta proporzionalità tra delitto e pena non è in grado di pronunciarsi.

Conclusione quantomai significativa e per certi aspetti assai istruttiva: la riproposizione di un paradigma retribuzionistico in assenza di un referente etico non può che ridursi alla semplice e «vuota» affermazione della necessaria proporzionalità; qualora pretenda invece di giustificare il potere di punire come giusto, non può che valorizzare gli interessi protetti dalla norma come universali e quindi dovrà colorarsi di eticità.

Questo iniziale stadio del processo di fondazione laica della pena, nella sua affermazione di una relativa insindacabilità teorica del fondamento ultimo del sistema penale e della necessaria proporzionalità nei limiti della colpevolezza per la determinazione della pena in concreto conoscerà una lunga riflessione che passerà attraverso FEURERBACH e in parte VON LIETZ; tradizione prestigiosa... quanto inefficace, stante che il dibattito sulla teoria della pena dalla seconda metà dell'ottocento in poi si qualifica proprio nel senso di negare in qualche modo quella iniziale posizione.

Insomma: assunti certi presupposti non è dato concludere diversamente. Se si afferma la scissione tra etica e diritto, se si rifiuta come teoricamente improponibile una fondazione contrattuale del potere di punire; se si chiede come necessaria la proporzionalità, le posizioni a cui è giunta la riflessione in precedenza esaminata rappresentano l'ultima spiaggia oltre alla quale la ragione non può avventurarsi nella ricerca di un fondamento laico al diritto di punire. Se da questa posizione ci si allontana — come di fatto ci si allontanerà — questo potrà avvenire, pur per strade diverse, ma sempre o comunque negando una delle condizioni iniziali: o riproponendo — nelle diverse forme offerte dal pensiero giusnaturalista — un «valore» al diritto penale; o riaffermando una sua fondazione contrattuale; ovvero negando le necessità di stretta proporzionalità. La prima via mi sembra quella, a più riprese e con diversa autorità riproposta, di una fondazione etica del diritto di punire; la seconda — certamente più ampiamente dibattuta in tema di bene giuridico — quella che tende a porre a fondamento del diritto penale un «accordo», un'«intesa» (cioè un patto) sugli interessi da proteggere e sulla loro gerarchia; la terza ed ultima che prefissando uno scopo alla pena in concreto ha denunciato l'improponibilità di un limite al perseguimento dello stesso. Non desidero qui esaminare le diverse e numerose combinazioni eclettiche tra queste tre fondamentali posizioni.

Indubbiamente la rottura del parametro retribuzionistico nella commisurazione della pena ha finito per rappresentare la grande «rivoluzione» della pena moderna nel perseguimento dei suoi esiti, «nefasti» quanto «inevitabili»: la pena «esemplare» (secondo il principio della prevenzione generale come criterio di determinazione della pena in concreto) e la «pena indeterminata» (secondo lo scopo della prevenzione speciale).

Esiti che non temo di denunciare come «nefasti» ma che devo anche riconoscere come teoricamente conseguenti una volta che si voglia — o meglio, si debba — dare uno scopo anche alla pena in concreto. Il che significa, in altre parole, rinunciare ad un fondamento oggettivo nella commisurazione della pena, cioè negare che la pena meritata sia quella proporzionata.

Insomma: sembra di dovere assistere sulla scena più ridotta della questione della determinazione in concreto della pena

a quanto si era già « rappresentato » in tema di giustificazione della pena in astratto, cioè alla « caduta » di ogni parametro « oggettivo ». Ma con l'infrangersi anche di questo ultimo « limite », lo Stato non solo è « libero » di punire per fini oramai non più sindacabili, ma non è più neppure limitato nella punizione in concreto. Infatti: se la pena in concreto deve servire, essa non potrà che essere quella che si mostrerà — volta per volta e nelle singole occasioni — più idonea al raggiungimento dello scopo prefissato. Scelta questa via diventa poi impossibile prefigurare teoricamente alcun limite. Se ti punisco affinché altri non delinquano, ovvero perché tu non delinqua in futuro, quale significato possono mai avere la gravità della lesione o l'intensità e il grado della colpa?

Ma perché, — dobbiamo interrogarci — è venuto a mancare quell'universale retributivo stante la miseria filosofica — da tutti riconosciuta — della prevenzione speciale e generale nella commisurazione della pena in concreto?

Mi sembra che la ragione di ciò sia da ricercare nella palesata incapacità del parametro retribuzionistico ad assolvere la propria funzione simbolica di norma-uguale, di norma-contratto in una società i cui rapporti non si danno più nella forma dello scambio equivalente. Se il contratto cessa di essere la forma giuridica capace di rappresentare l'universo dei rapporti sociali nel libero mercato, anche la proporzione tra valore-reato e valore-pena cessa di essere feticcio credibile. E non si vede proprio come poter risuscitare la forma della norma-contratto e quindi della retribuzione, se non a scopi connessi all'accresciuto bisogno di legittimazione, come tendono a fare le tendenze neo-liberiste oggi emergenti.

E' quindi nel definitivo superamento della ragione contrattuale nel diritto, come espressione un tempo « reale » e niente affatto « ideologica » di determinati e specifici rapporti economico-sociali, sta di riflesso la crisi del principio della pena retributiva. Su questa e per questa crisi avranno buon gioco strategie diverse capaci di occupare gli spazi non più definitivi né definibili dell'intervento punitivo. Tra queste anche quella strategia che possiamo chiamare « modello correzionale ».

3. - Quanto fin qui argomentato in termini astratti va ora fatto «precipitare», facendo emergere quanto si è voluto attentamente tacere in precedenza per ragioni di chiarezza espositiva: la riflessione borghese sul fondamento della pena è stata compiuta «pensando» fondamentalmente ad una pena storicamente particolare e ben definita: quella privativa della libertà. La pena borghese per eccellenza. Diciamo meglio: quella riflessione, quel lento e difficile cammino di razionalizzazione di una pena laica, sono stati possibili solo e in quanto si erano date storicamente le condizioni per l'emergere e il diffondersi della pena del carcere.

Certo — e la storeografia più avvertita lo insegna — l'origine del carcere poco o nulla ha a che vedere, in termini di dipendenza causale, con la riflessione filosofico-penalistica in precedenza esaminata. Nessuno può più credere che il carcere sia stato «inventato» dai filosofi e dai giuristi. La sua origine sta certamente altrove, in quelle necessità disciplinari, drammaticamente avvertite nel processo di accumulazione originaria, di socializzazione forzata alla disciplina del salario del futuro proletariato. E' filiazione diretta dell'originaria «casa di lavoro», ben più che del «carcere preventivo».

Quello che qui interessa è che tra sette e ottocento la pena finisce per riconoscersi fondamentalmente come sottrazione di libertà per un tempo determinato solo ed in quanto è materialmente possibile punire attraverso la sottrazione di tempo. Cioè attraverso il carcere. Insomma: due «percorsi» diversi perché rispondenti originariamente a due diverse funzioni finiscono per interferire: le necessità di fondazione retributiva che possono «esaltarsi» perché hanno «trovato» quel comune denominatore capace di omogeneizzare le diversità (che è quel bene divenuto unità di misura di tutte le ricchezze sociali: il tempo salariato); le necessità disciplinari che possono soddisfarsi solo attraverso la pratica segregativa sull'imporsi del modello produttivo della fabbrica.

In questo senso la pena come privazione coatta di un *quantum* di libertà riesce a coniugare elementi tra loro eterogenei: il contratto con la disciplina. La forza del modello sta proprio in questo: il trasgressore della norma penale — contraente inadempiente — risarcisce il danno pagando con il proprio tempo salariato e nella pena come esecuzione si assoggetta a quel-

la disciplina che lo reintegrerà nel politico come soggetto docile, non più aggressore alla proprietà, come proletario.

Quindi, sia pure nell'assoggettamento del proprio potere al parametro contrattuale (principio di retribuzione nella commisurazione della pena), la pena borghese si è sempre offerta anche nella sua determinazione concreta, cioè nella sua esecuzione, ad essere piegata a fini utilitaristici.

E' una realtà questa genericamente trascurata dalla riflessione penal-filosofica che invece riteniamo di fondamentale importanza: l'assenza di fini o scopi utilitaristici nella determinazione della pena in concreto anche nella riflessione liberale classica si pone a fondamento oggettivo della sola commisurazione giudiziaria della pena stessa. Solo in questo pur delicatissimo momento l'uomo non può essere «oggetto» per alcun fine; ma nella fase di esecuzione penale — ciò che si dà come contenuto necessario della pena privativa della libertà — il condannato è sempre stato considerato come «oggetto» di una volontà pedagogica. Basti riflettere storicamente: a fronte delle teorizzazioni «filosofico-giuridiche» di un BENTHAN e di un BECCARIA c'è tutta l'esperienza contemporanea della casa di lavoro a della emergenza delle c.d. istituzioni panottiche; a fronte della concezione dialettica della libertà del volere nel pensiero idealistico tedesco c'è l'invenzione filadelfiana ed auburniana del penitenziario. Con ciò voglio molto semplicemente intendere che l'«ossessione correzionale» è una costante della pedagogia borghese preesistente, contemporanea e successiva all'affermarsi della norma penale «contratto». Solo tenendo presente questa compresenza di intenti astrattamente inconciliabili è poi possibile comprendere come all'infrangersi del limite retribuzionistico nella determinazione della pena, questa finisse per offrirsi quasi «naturalmente» come giustificabile solo se orientata a finalità special-preventive.

In sintesi si può affermare che la rottura del limite contrattuale nella determinazione giudiziaria della pena si realizza in assenza di senso del limite stesso. Si verifica così un significativo ribaltamento della funzione simbolica del paradigma retribuzionistico: questo — pensato e voluto come «mascheramento» della natura vendicativa della pena — si palesa ora — in assenza di un fondamento «materiale» di proporzionalità — come sopravvivenza ingiustificata, in quanto «smascherata»,

della vendetta stessa. Anche in questo caso — non diversamente da quanto è sempre accaduto in materia penale — si invoca l'eccezione ad uno schema formale per ragioni di giustizia!! Se la pena ha già raggiunto il suo scopo, se è già stata utile, se il condannato ha dato prova di non aver più bisogno di pena, perché mai prostrarla? Prostrarla fino al suo esito finale e necessario come impone lo schema retributivo, non significa forse voler soddisfare istanze irrazionali di vendetta? Che senso ha allora « retribuire » oltre il limite dell'utilità?

E' di tutta evidenza che questa mancanza di senso si è potuta storicamente determinare solo ed in quanto la pena privativa della libertà si è dovuta realizzare in forma di « esecuzione nel tempo ». Le ragioni dell'esecuzione si palesano così in contraddizione insanabile con il limite retribuzionistico, quando questo non può « altrimenti » giustificarsi.

Si apre così una nuova stagione, quella che FOGEL chiama della New Penology; stagione che si inaugura nel 1870 con il Congresso di Cincinnati che ha appunto per tema la questione: « che senso abbia ancora la pena determinata ». La risposta è unanime: nessuna. Pochi ma significativi i precedenti storici a cui la penologia dell'epoca poteva richiamarsi come eccezioni al principio retributivo: l'istituto della riduzione di pena per i deportati (*ticket of leave*) e il sistema penitenziario irlandese che, all'interno di una differenziazione dell'esecuzione, già contemplava la possibilità di liberazione anticipata per buona condotta. Quanto dibattuto in quello storico congresso, trovò pratica attuazione solo dopo sei anni nel riformatorio di Elmira; dopo alcuni anni si diffuse a tutte le istituzioni penali nella maggior parte degli Stati nord-americani. Nasceva un nuovo « modello di pena », come « modello di esecuzione penitenziaria ». Il modello correzionale. Eccolo, in sintesi: a) la sentenza di condanna — che si fonda, almeno in un primo periodo, sul fondamento della pena « meritata » in rapporto alla gravità del reato e al grado della colpa — determina il limite massimo della pena; b) il condannato, dopo un periodo minimo di detenzione (fissato in sei mesi) può godere della liberazione condizionale (*parole*) indipendentemente dalla condanna inflittagli e in assenza di alcuna condizione predeterminata legalmente; c) la fase esecutiva vera e propria si differenzia in gradi e livelli in cui il momento segregativo viene modulato di intensità

in funzione della condotta del detenuto (sull'esperienza del modello irlandese); *d*) le modalità di esecuzione e la stessa concessione della *parole* rientrano nel potere discrezionale dell'apparato carcerario-amministrativo (*parole Board, penitentiary staff*); *e*) la fase esecutiva si orienta sul modello psico-terapeutico del trattamento.

Incrinato così il principio dell'inderogabilità del giudicato penale attraverso l'introduzione della *parole*, da questa breccia fu poi relativamente facile assalire e sconfiggere ogni resistenza retributiva. Da un lato, il potere giudiziario, confidando nel senso di responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, fiducioso della proclamata scientificità del trattamento, certo oramai che la durata effettiva della pena sarebbe stata quella ritenuta « necessaria » nel caso concreto, non fu altrimenti trattenuto dal comminare massimi di pena sempre più elevati (*long-termed sentence*) fino a contemplare la *non-fixed sentence* per i reati più gravi o per quelli che destavano più allarme sociale (la pena esemplare nella sua commisurazione giudiziaria); dall'altro lato, le valutazioni special-preventive su cui si fondava la fase propriamente esecutiva finirono per suggestionare ed inquinare lo stesso potere giudiziario nella determinazione della condanna.

A questo punto — e siamo negli Usa agli inizi del secolo — possiamo affermare che il superamento del modello retribuzionistico si è definitivamente compiuto con l'imporsi di quello correzionale. In questa progressiva affermazione delle ragioni special-preventive sia nel processo esecutivo che di riflesso nella stessa determinazione giudiziaria della pena un ruolo fondamentale fu certamente giocato dal pensiero positivista che — quantomeno fino agli anni trenta — fu di stretta formazione medico-psichiatrica per quanto concerne le scienze criminologiche. Si può così osservare che la stessa pratica del trattamento penitenziario fu mutuata direttamente da quello psichiatrico come si svolgeva in istituzione manicomiale: osservazione, diagnosi, differenziazione e personalizzazione dell'intervento terapeutico-riabilitativo, uso dei tests, utilizzazione del lavoro in un'ottica ergo-terapeutica, ecc. La presenza estesa di medici e psichiatri nell'amministrazione penitenziaria spiega anche il ruolo sempre più determinante della perizia medico-legale nello stesso processo penale e quindi una diversa valutazione della

personalità del reo ben oltre i limiti giurisprudenziali tradizionali della *mens-rea*.

Ma il concorso di tutti questi fattori non spiega, per la verità, il «successo» del modello correzionale. O quantomeno non lo motiva sulla dimostrata efficacia. Che lo scopo special-preventivo non fosse stato perseguito fino al conseguimento nonostante l'impiego di mezzi e di risorse economiche era già una verità presente alla coscienza critica dei criminologi e penalisti alla fine degli anni trenta. Le statistiche criminali e carcerarie dell'epoca mostravano già un aumento costante degli indici di criminalità e di incarcerazione e soprattutto di recidive. Che il carcere mostrasse di non essere in grado di rieducare (e perché non lo fosse) l'ha già raccontato — con argomentazioni non dissimili da quelle utilizzate dalla «nuova» criminologia — la «vecchia» criminologia positivista di mezzo secolo fa. Rivendicare primati di originalità nella riflessione penal-criminologica è sempre un peccato di presunzione... e di cattive letture!!

Ma perché, allora, nonostante tutto, questo modello ha continuato a dominare ed espandersi ulteriormente?

Perché — questa è la nostra opinione — in grado di rispondere alle nuove esigenze di un più ampio e diffuso controllo sociale. Anzi: tanto più si mostrava mezzo inidoneo rispetto allo scopo — la pena carceraria non può essere risocializzante — tanto più si giustificava un intervento penale «fuori» dal carcere. E' chiaro che questo processo di dilatazione di pratiche di controllo di tipo non istituzionale finirono poi — con gli anni quaranta e cinquanta — con il realizzarsi attraverso le strutture assistenziali del nuovo stato sociale. Il penale perdeva pertanto la sua originaria specificità per diventare un segmento di un *continuum* disciplinare nella nuova politica del controllo nello stato del *welfare*. E' questa la stagione in cui il penale e in particolare la sanzione penale finiscono per annullarsi nelle strategie differenziate e diffuse di controllo. Tanto più, quindi, la speranza special-preventiva viene delusa nella pratica penitenziaria — e quindi si accentua la crisi del carcere come risposta appropriata alle necessità di risocializzazione — tanto più la risocializzazione viene sperimentata attraverso altri mezzi. L'alternativa al carcere, la grande espansione delle misure c. d. alternative alla pena detentiva se segnano visibilmente da un lato

il fallimento dell'invenzione penitenziaria, evidenziano, dall'altro lato, il massimo dominio dello scopo special-preventivo della pena. Quindi la crisi della risposta carceraria alla criminalità non solo è temporalmente precedente alla crisi della finalità special-preventiva della pena, ma è proprio la crisi dell'istituzione totale che legittima le finalità di risocializzazione nella politica penale attraverso la prassi delle misure alternative al carcere. Già con gli anni cinquanta il carcere è definitivamente ed «ufficialmente» «liberato» da ogni finalità special-preventiva. Anche questa circostanza viene normalmente trascurata nella riflessione teorica sulla pena.

L'imporsi del modello correzionale — almeno dalla fine degli anni trenta agli inizi degli anni sessanta — si realizza ben più nelle nuove strategie di controllo « in libertà » che attraverso la pratica della « privazione della libertà ». Con il che siamo ben lontani dall'affermare che il ruolo del carcere venga meno. Al contrario da un punto di vista quantitativo, la popolazione detenuta negli USA tende, nel trentennio considerato, ad aumentare, sia come indice di presenza carceraria sia come periodo medio di carcerazione. Su un punto tutta la letteratura americana concorda: l'imporsi del modello correzionale e di alternatività al carcere potenzia e non riduce l'uso quantitativo del carcere. E il fenomeno è solo apparentemente paradossale. Il potenziamento della gamma sanzionatoria, l'estendersi delle pratiche di controllo c.d. soffice, al di fuori di ogni limite legale al potere discrezionale ed in presenza di una prassi penal-giudiziaria sempre più orientata verso la pena indeterminata in chiave special-preventiva, hanno tutti unitamente concorso ad un estendersi della penalizzazione effettiva nei confronti di un universo montante di condotte ritenute devianti. Come dire che sempre più soggetti sono oggetto di un intervento penale nella misura in cui sempre più ampie sono le modalità di esecuzione della pena stessa. Ma se ogni alternatività al carcere si regge fondamentalmente sulla minaccia di questo se e quando il risultato sperato non venga altrimenti raggiunto, estendendo in così ampia misura i soggetti « minacciati », è anche inevitabile che si estenderà quantitativamente la percentuale di chi finirà per essere in quel modo punito. E' un fenomeno che si può ben spiegare con il « gioco delle scatole cinesi ». Ma se in carcere continua a guadagnare « quantitativamente » perde

invece irrimediabilmente dal punto di vista « qualitativo ». Esso non è più — né mai potrà più essere — lo strumento principe della politica del controllo sociale di tipo penale. La risposta custodialistica alla criminalità non è più la risposta adeguata ai nuovi problemi di ordine e controllo. E' così che il « nuovo » carcere — irrimediabilmente persa ogni finalità special-preventiva — perché la risocializzazione è ora in azione « all'esterno », finisce per accentuare i propri caratteri puramente deterrenti. E, in parole diverse, il carcere di « massima sicurezza » ove si sconta fra l'altro una pena tendenzialmente indeterminata.

Questi — sia pure in sintesi — gli effetti dell'imporsi del modello correzionale negli USA. Giova a questo punto riflettere su alcune questioni più generali.

Il modello correzionale può a ragione e correttamente riconoscersi solo al di fuori di ogni limite retribuzionistico e nella piena affermazione della pena indeterminata o relativamente indeterminata.

L'imporsi del modello correzionale rappresenta teoricamente quanto storicamente l'esito estremo ma coerente della ricerca di un fondamento utilitaristico alla pena. Per quanto alcune delle conseguenze di questa esperienza possano suscitare fondati timori, dobbiamo avere il coraggio di confessarlo: se la pena in concreto deve servire un fine, difficilmente essa potrà sopportare limiti che in qualche modo impediscano di soddisfare lo scopo perseguito.

Questo modello è in grado di affermarsi in ragione diretta del livello in cui è in grado di imporsi la ragione tecnocratica anche nelle questioni di ordine sociale: esso è, in questo senso, il punto estremo del processo di laicizzazione del diritto penale, capace di ridurre questo ad uno degli strumenti di controllo sociale. Ma con ciò finisce necessariamente per offuscare il nodo politico-conflittuale su cui il diritto penale borghese si era fondato, e quindi per attentare direttamente al processo di formalizzazione del diritto penale. E' il veicolo più rapido e persuasivo per l'amministrativizzazione del diritto di punire, cioè per l'affermazione del diritto penale « diseguale ».

Se il modello correzionale nella sua dimensione di apparato legittimante di strategie diffuse di controllo di tipo non-isti-

tuzionale si offre come scelta ottimale per un'ipotesi di stato sociale, necessariamente finisce per vivere di riflesso le vicende di questo ultimo. Con ciò vogliamo intendere che l'ideologia ottimistica di una possibile soluzione razionale dei fenomeni di disagio sociale — di cui anche la criminalità è un aspetto — attraverso una politica dei servizi sociali può concretamente realizzarsi solo in presenza di condizioni economiche in grado di destinare a questi problemi sufficienti ricchezze. In assenza di queste condizioni strutturali il modello correzionale tende ad incepparsi nel senso di finire per privilegiare pratiche di semplice controllo poliziesco o di risuscitare il fantasma di un uso terroristico della pena.

La prevenzione speciale — nella determinazione storica del modello correzionale così come si è realizzato negli USA — è quindi espressione strutturale della politica dello stato sociale, tanto più quanto il perseguimento di questo fine si realizza in un'ipotesi di controllo *out-door*, in grado di soddisfare le nuove esigenze di disciplina metropolitana. Esiste pertanto un nesso strutturale che lega l'imporsi del nuovo stato sociale, il diffondersi di pratiche di controllo di tipo non-istituzionale e l'ideologia della risocializzazione. Questo nesso non deve essere né dimenticato né sottovalutato perché esso solo è in grado di spiegarci come la crisi di quel modello sociale di sviluppo sia causa determinante del fallimento di quella politica di controllo sociale e quindi, di riflesso, della stessa finalità di prevenzione speciale.

4. - Si distinguano le critiche alla prevenzione speciale dalla crisi del modello correzionale. Se innegabilmente tra crisi di quel modello ed analisi critica dell'ideologia che lo sorregge non può che sussistere un rapporto, questo non è nel senso, dai più inteso, che l'inaccettabilità scientifica di quella teoria — più volte denunciata — abbia in qualche modo provocato la crisi del modello stesso. La crisi dell'ipotesi correzionale è, in primo luogo, crisi del modello di sviluppo economico-sociale di cui essa è espressione concreta nella politica di controllo sociale. Ciò non toglie ovviamente che una certa funzione di delegittimazione del sistema sia stata giocata anche dalla critica teorica.

Vediamo in sintesi questi rilievi critici. Essi si rivolgono ai diversi modi in cui si può intendere la prevenzione speciale, cioè come rieducazione alla moralità attraverso la moralità; rieducazione alla legalità attraverso la legalità; rieducazione come educazione all'autodeterminazione.

a) *Ri-educazione alla moralità*

E' certo la concezione originaria della funzione special-preventiva, quella che meno delle altre si è emancipata nei confronti della concezione etica dell'emenda, quella che richiama più direttamente una concezione consensuale della società.

Se la società si rappresenta come una struttura relativamente omogenea, stabile, ben integrata e il cui funzionamento si fonda sul consenso della maggioranza intorno ad alcuni valori generali, ne discende che la legge penale riflette la volontà collettiva, nel senso che i membri della stessa concordano sulle definizioni di ciò che è bene e di ciò che è male. La legge penale finisce per avere quindi un valore in sé; chi viola la legge penale rappresenta pertanto una minoranza che proprio in quanto tale non può che essere definita come « diversa ». E questa diversità, sul fondamento del paradigma eziologico nell'interpretazione positivistica della criminalità verrà « spiegata » quale effetto necessitato dalla presenza di alcuni fattori (che saranno definiti come criminogeni). Prevenzione speciale — all'interno di un'ipotesi di questo tipo — altro non è che operare positivamente, attraverso la pena, su questi fattori, affinché in qualche modo rimossi o ridotta la loro forza determinante, il condannato possa dirsi ri-educato, nel senso preciso di « normalizzato » al rispetto dei valori socialmente dominanti, e quindi non più potenziale violatore della norma penale.

Non c'è chi non veda l'arretratezza di questa interpretazione, sempre e comunque contestabile in quanto non in grado di rappresentare una società moderna, pluralista e conflittuale. Ma volendo anche accettare luristicamente questa « visione del mondo » è sempre possibile contestare razionalmente il « bisogno di rieducazione » di una siffatta organizzazione sociale. Basti per tutti il riferimento a DURKHEIM: una società tanto più è « omogenea » tanto più necessita di una minoranza deviante nei confronti della quale riaffermare — attra-

verso la punizione — il consenso dei più nei valori dominanti. Se per una società consensuale il crimine è una realtà positiva, fisiologicamente da questa prodotta, che « senso » ha rieducare?

Ma, in termini ancora più stringenti, si può sempre argomentare che in questa concezione special-preventiva si realizza in un'azione di rimozione o risoluzione delle contraddizioni ritenute criminogene, di necessità tutto finisce per reggersi su una interpretazione eziologica della devianza criminale. Se si nega validità a questo paradigma, non esiste fondamento alcuno alla prevenzione speciale come educazione alla moralità. Ed è esattamente ciò che esprimono da più di vent'anni le correnti della moderna criminologia, negando ogni fondamento di scientificità al paradigma eziologico nella scienza criminologica.

Ma — ed è l'unica cosa che ci consola — ben difficilmente si potrà trovare ai giorni nostri chi voglia « seriamente » fondare una teoria special-preventiva su un simile fondamento e con riferimento specifico ad una concezione consensuale della società.

Per la verità qualche tentativo in questa prospettiva è emerso recentemente, ma proponendosi, almeno formalmente, in termini più sofisticati. Si fa, in queste ipotesi, riferimento al dato empirico della percezione che il pubblico ha del sistema penale e della giustizia per fondare su questi, assunti come realtà oggettiva, la determinazione dei valori e la loro gerarchia. L'artificio si palesa manifestamente inaccettabile in quanto tautologico; sarebbe, al contrario, scientificamente fondato solo se si potesse assumere l'opinione della gente come « non » determinata essa stessa dal sistema penale vigente. Ma in quanto si può dimostrare che la rappresentazione sociale della giustizia penale è effetto mediato del sistema penale, la fondazione empirica dei valori altro non è che un processo di validazione e quindi di legittimazione del sistema stesso.

b) *Ri-educazione alla legalità*

Edizione aggiornata e più seducente di quella in precedenza criticata, la teoria special-preventiva come ri-educazione al solo rispetto della legalità penale (senza alcun riferimento alla moralità) può farsi rientrare tra le interpretazioni penali

agnostiche proprie dell'ideologia imperante nelle democrazie pluralistiche.

Mentre il modello consensuale postula l'esigenza di un consenso generale intorno ai valori e agli interessi da proteggere, il modello pluralista riconosce l'esistenza di una molteplicità di gruppi sociali che hanno interessi differenti, a volte tra loro in conflitto. La legge esiste, in una concezione pluralista e democratica della società, non perché gli individui raggiungono un accordo generale sulle definizioni di giusto e di ingiusto, ma esattamente per il contrario, cioè perché non esiste alcun accordo generale. Riconoscendo solo la necessità di trovare qualche meccanismo di risoluzione pacifica dei conflitti, gli individui si accordano su una struttura legale che permetta di risolvere questi senza pregiudicare irrimediabilmente il benessere generale della società. In accordo con questa prospettiva, si afferma l'esistenza di una conflittualità di interessi e valori e nello stesso tempo un consenso generale sulla natura puramente tecnica e neutrale della legge, come insieme di « regole del gioco » che permettono di disciplinare i conflitti. La legge penale è pertanto a tutela di quei soli interessi la cui violazione non permetterebbe alcuna forma di mediazione pacifica dei conflitti stessi. La finalità special-preventiva in questa ipotesi dovrebbe pertanto potersi realizzare solo come ri-educazione al rispetto, sia pure formale, delle norme penali.

L'inconsistenza teorica di una simile enunciazione è di immediata evidenza, in quanto in contraddizione insanabile con le stesse premesse politiche su cui essa si fonda. Infatti se si rifiuta una concezione consensuale della società e si accetta pertanto l'esistenza di una pluralità di codici normativi, non si vede su quale fondamento si debba poi negare legittimità alle stesse culture (non a caso definite: sottoculture) criminali. Se si afferma che non può esistere identità di interessi tra quelli protetti dalla norma penale (perché ritenuti fondamentali per una soluzione pacifica dei conflitti) e quelli di alcuni destinatari delle stesse, la ri-educazione altro non è che imposizione autoritaria di una condotta conforme a certe « regole del gioco ». Anche questa forma di rieducazione alla legalità finisce pertanto per essere segnata indelebilmente da un tratto autoritario-egemonico, in palese contraddizione con la

conclamata neutralità rispetto ai valori del sistema penale stesso.

Si può poi ulteriormente osservare che se la ri-educazione si deve limitare al solo rispetto formale della legge penale, questa ulteriormente si delegittimerebbe (ancora più in una società democratica) in quanto « pratica » altamente selettiva, perché di fatto rivolta solo nei confronti di alcuni e non di tutti i violatori della legge penale. Se infatti l'obiettivo « ridotto » della prevenzione-speciale « legale » altro non è che educare alla « non recidiva », allora si può certamente affermare che la maggior parte di coloro che incorrono in una condanna penale non ha alcun bisogno di essere ri-educato, in quanto già educato al rispetto della legge. Si pensi ai delinquenti c.d. occasionali, alla criminalità politica, e più in generale a tutti i violatori della legge penale che violano questa « consapevolmente », calcolando attentamente i vantaggi del crimine e le possibilità di venir puniti. D'altra parte, come giustamente fanno osservare alcuni attenti critici, se la prevenzione speciale si limita a perseguire la sola accettazione delle regole minime del vivere sociale, si finisce necessariamente per universalizzare gli standards educativi e comportamentali del c.d. « cittadino medio » che è, o un'astrazione scientificamente inutilizzabile, ovvero la tipicizzazione storicamente determinata della « moralità » corrente. In questa seconda ipotesi si finirebbe pertanto per condannare alla rieducazione solo quella minoranza di criminali che, per qualsiasi ragioni, orienta la propria condotta di vita verso un codice normativo « diverso ». Si ripropone così la contraddizione di cui sopra: o il condannato non ha alcun bisogno di ri-educazione perché già educato secondo la moralità corrente, ovvero ha necessità di ri-educazione, ma non certo più nel senso del solo rispetto della legalità penale, ma come socializzazione coatta ai valori dominanti. E quindi il sistema, oltre a scoprire la sua natura selettiva, si palesa ancora come fondato su alcuni valori. Ne discende che anche in questa interpretazione la rieducazione finisce per realizzarsi in un'imposizione autoritaria di « una » moralità. Così, ciò che si voleva cacciare dalla porta finisce per rientrare dalla finestra: la risocializzazione come adattamento tendenziale ad un'aspettativa di condotta conforme alle regole del gioco finisce per non essere altro che un'aspettativa

di condotta secondo i valori e gli interessi del « cittadino-medio ». Ma in questo modo la finalità special-preventiva come educazione alla legalità penale finisce per contraddirsi non risolvendo in alcun modo l'antinomia tra dominio della legge ed autodeterminazione del singolo nei confronti dei valori ed interessi.

E poi — volendo anche rimuovere le obiezioni tecniche sopra esposte — una educazione che si limitasse al solo rispetto della legalità penale sopporterebbe una limitazione della finalità rieducativa, la rinuncia cioè ad una duratura stabilità del comportamento conforme del condannato, perché senza infrastruttura etica l'impegno special-preventivo si trasformerebbe in una semplice induzione alla simulazione.

c) *Ri-educazione all'autodeterminazione*

Nella dottrina penal-criminologica di questi ultimi anni significativi sforzi sono stati compiuti per rimuovere la teoria della prevenzione speciale dalle secche in cui si è arenata, tra risocializzazione attraverso la moralità e risocializzazione attraverso la legalità. Per la verità questi tentativi sono tanto lodevoli quanto inefficaci, finendo per riprodurre — sia pure a livelli culturalmente più accettabili — le stesse aporie in precedenza esaminate.

Così ESER che fondandosi sulla teoria della pedagogia dell'autodeterminazione di VON HENTIG, tenta l'impresa spostando significativamente il contenuto stesso del processo di ri-educazione: rieducare o educare non più verso un sistema di valori, ma verso un metodo attraverso cui il condannato possa conseguire la propria autodeterminazione nei confronti dei valori. In questo senso il condannato verrebbe educato « alla libertà » delle scelte tra varie alternative offertegli dal contesto sociale eterogeneo.

Anche questa interpretazione offre il fianco a contestazioni insuperabili. In primo luogo, infatti, anche questa teorizzazione mantiene il carattere di una pratica selettiva, in quanto per molti condannati la scelta di criminalità può essere una scelta di « libertà » e non si vede proprio perché questi dovrebbero essere educati ad essere « più » liberi. In secondo luogo — come osserva HAFFKE — anche se per ipotesi si dovesse

individuare una popolazione criminale caratterizzata da un livello ridotto di coscienza e consapevolezza della realtà, il processo di autodeterminazione potrebbe conseguirsi solo attraverso un'imposizione coattiva « esterna » (la pena e la sua esecuzione) e in questo modo non si riuscirebbe certo a superare dialetticamente la contraddizione tra « dominio » « autodeterminazione rispetto ai valori ». E siamo di nuovo, al punto di partenza.

C'è chi tenta, come HAFFKE stesso, una diversa strada rifacendosi alla teoria della « pedagogia emancipatoria » e suggerisce pertanto un'esecuzione penale nel rispetto di una libera autonomia individuale oltre all'offerta di tutti gli aiuti possibili affinché il condannato possa liberamente risolvere in termini positivi quei problemi che lo hanno determinato ad una condotta criminale.

Ancora una volta si riafferma un'interpretazione eziologica della criminalità, e per giunta di un'eziologia assai riduttiva in quanto non si vede proprio come una simile teoria sociale emancipatoria possa operare nei confronti di quelle contraddizioni criminogene che in quanto strutturali non sono certamente risolvibili individualmente. Se questa impostazione — come osserva SACK — non vuole rischiare l'utopia — di fronte ad ogni delitto è la società e non l'individuo che deve essere ri-educato — finisce inevitabilmente per svolgersi a ben poca cosa. Può solo invocare una modalità di esecuzione penale che non sia di per sé dissocializzante e che non si realizzi nel « bruciare i ponti alle spalle » del condannato... sperando in una sua, per la verità non molto probabile, « folgorazione sulla via di Damasco ».

Consapevolmente si tace delle altre e ben più numerose critiche che si rivolgono alla prevenzione speciale attraverso la privazione della libertà, cioè le critiche al carcere come mezzo attraverso cui tentare la ri-educazione. Critiche che, pur fondate, finiscono per risultare oggi « sproporzionate » e « non pertinenti » rispetto all'oggetto, stante che questo — cioè il carcere — si è già ideologicamente emancipato da ogni pretesa special-preventiva.

Per quanto le critiche al « mito » della risocializzazione qui sinteticamente esaminate si pongano su piani qualitativamente diversi ed alcune di esse possano essere anche radicalmente

contestate, non ci sembra, comunque, che al fuoco incrociato di queste la teoria special-preventiva possa in alcun modo uscirne indenne. Questa teoria — dobbiamo ammetterlo — fa «acqua da tutte le parti». Con ciò non vogliamo certamente affermare che faccia «più» acqua delle altre teorie della pena.

5. - Come già chiarito, per quanto pertinenti, le critiche mosse dall'insoddisfazione teorica per la prevenzione speciale ben poco hanno a che vedere con la crisi della prassi che a quella ideologia con più coerenza si ispira: il modello correzionale. Molte di quelle critiche, infatti, sono state formulate quando il modello correzionale neppure esisteva o quando questo sembrava non potesse essere altrimenti fermato nella sua «irresistibile» ascesa.

A mettere in crisi quel modello, e quindi di riflesso a rinvingorire anche la ripresa delle teorie critiche della prevenzione speciale, è stato ben altro di più determinante: la crisi di quel sistema politico-sociale di cui il modello correzionale era espressione adeguata nella politica del controllo sociale della devianza.

Si è già avuto modo di vedere come l'imporsi del modello correzionale — in particolare nella sua ultima prospettiva volta a ridurre la centralità della risposta di tipo carcerario (decarcerizzazione e movimento abolizionistico) da un lato, e dall'ampliarsi degli apparati di controllo in «libertà» («diversione») dall'altro — fosse direttamente dipendente e indirettamente funzionale a quella «nuova» strategia di controllo che si fondava su una presa in carico dei problemi di disagio sociale (povertà, devianza psichiatrica, tossicodipendenze, ecc.) da parte delle agenzie pubbliche dello stato assistenziale.

Lo sforzo di omogeneizzare le diverse forme di devianza — e quindi anche quella criminale — al comune denominatore di problemi risolvibili attraverso la pratica dei servizi sociali, veniva a ridurre la problematicità politica degli stessi oltre a diffondere una pratica soffice e quindi socialmente più accettabile di sorveglianza e di controllo.

Comunque — nonostante che da più parti sia sempre stata contestata la «qualità» di quei servizi e si sia sovente

sospettato come, al di là di certe affermazioni « propagandistiche », quel tipo di pratica sociale nascondesse intenzioni più interessate al « controllo » che all'« assistenza » — rimane inopinabile che quella scelta politica abbia comportato — e ancor più comporterebbe, oggi — elevati costi economici. Costi che attualmente — in presenza della crisi fiscale — non sembrano più sostenibili né giustificabili. Se la « torta » si rimpicciolisce, se tagli alla spesa pubblica devono in qualche modo operarsi, è di tutta evidenza che si interverrà nel settore più apertamente improduttivo quale quello assistenziale. E' pertanto la riduzione drastica di interventi sociali in quel settore che determina un'ulteriore e ancor più drastica « caduta » nella funzionalità stessa dei servizi e degli apparati preposti alla soluzione dei problemi di disagio sociale. Il modello correzionale comincia così a mostrarsi sempre più inadeguato alla soluzione dei problemi per cui era stato originariamente pensato e voluto. Non riesce più a giustificarsi proprio per la sempre più evidente incapacità a garantire il perseguimento dello scopo a cui era finalizzato. Ed è in questo preciso momento che il sistema correzionale viene assediato ed infine espugnato su due fronti opposti. In quanto troppo costoso viene denunciato come non più utile rispetto al suo grado di funzionalità; in quanto sempre più portato a sopravvivere come semplice apparato di controllo viene denunciato come politicamente inaccettabile. Per quanto attaccato su fronti opposti, la ragione materiale della sua crisi sembra essere la medesima: l'inadeguatezza del mezzo rispetto alle nuove strategie di controllo.

Nel nuovo clima di restaurazione l'ottimismo nei confronti di una soluzione razionale dei fenomeni di disagio sociale viene liquidato come utopico o come subdolamente mistificatorio in quanto a ben altri scopi intento. Da un lato si denuncia la pietosa bugia di un possibile recupero sociale del criminale e si riscoprono — pessimisticamente — le teorie sulla natura malvagia dell'uomo; dall'altro lato si contesta un apparato di controllo che sotto le parvenze paternalistiche del soccorso sociale e dei servizi finisce per estendere la propria struttura di controllo nella progressiva negazione di ogni spazio di autonomia.

Come si vede la «contestazione» del modello correzionale si rivolge essenzialmente nei confronti del sistema di controllo penale non-istituzionale; paradossalmente il carcere viene «risparmiato», anzi indirettamente finisce per essere «valorizzato» proprio in quanto alieno da ogni fine special-preventivo. In quanto privo di scopo — perché oramai non sembra più possibile recuperarlo a qualche cosa di «utile» — il carcere finisce per soddisfare posizioni ideologiche diametralmente opposte: la sua dimostrata «inutilità» ben si coniuga con una concezione «vendicativa» del diritto di punire sul fondamento della «pena meritata»; in quanto oramai vuoto contenitore, il carcere può permettere anche il «ritorno» ad una pena semplicemente «retributiva» e in questo modo fare salve alcune istanze garantiste.

Il disincanto nei confronti della prevenzione speciale, se strutturalmente si motiva sulla crisi del modello correzionale, ideologicamente si esprime contraddittoriamente: fa parte del patrimonio culturale e propagandistico delle nuove forze neoliberiste nelle teorizzazioni di un «nuovo-realismo» criminologico; sorregge nel contempo, pur per scopi diversi, le posizioni politiche della criminologia *liberal* e *radical*.

a) «Nuovo realismo» e «pena meritata»; la resurrezione delle funzioni general-preventive della pena

Nella constatata inconciliabilità tra attuale sviluppo neo-capitalistico e riformismo sociale, il cordone ombelicale da recidere è quello che vede nella soluzione positiva delle contraddizioni sociali il modo più efficace per combattere la criminalità. Ed è per questo che da parte del nuovo realismo criminologico si afferma che l'andamento della criminalità dipende in misura assai limitata dalla situazione socio-economica, tanto è vero che proprio negli anni in cui fu massimo lo sforzo e l'impegno riformista le statistiche registrarono un aumento costante degli indici di criminalità; l'aumento di questa deve pertanto ricondursi ad un declino dell'attività punitiva. Infatti, si afferma, ad un diffondersi immotivato della politica di indulgenza si è contrapposto un aumento dell'illegalità penale. Questo ragionamento conosce una sola conclusione: la «mano forte» nella repressione del delitto!

Un altro luogo comune di cui bisogna sbarazzarsi — aggiungono i nuovi realisti — è quello che sostiene che le forme di illegalità socialmente avvertite come le più pericolose sono quelle dei «potenti» come la criminalità dei «colletti bianchi». Se si presta attenzione, invece, a quanto emerge dalle ricerche sull'opinione che la «gente comune» ha della criminalità si può chiaramente constatare che ciò che crea allarme sociale è la criminalità di strada, la violenza criminale contro la persona e la proprietà.

E' vero — essi ammettono — che questa criminalità sembra essere appannaggio quasi esclusivo delle classi sociali economicamente più svantaggiate, ma è anche altrettanto vero che le vittime di questa violenza sono la «gente comune», le classi lavoratrici e non certo i «grossi capitalisti» i quali non hanno certo bisogno di farsi proteggere dalle agenzie di controllo sociale. Se ciò è vero, allora perché si dovrebbe prestare tanta considerazione per l'emarginato del ghetto che rapina, per il giovane disoccupato e drogato che ruba, ecc. e così poca considerazione per le sue vittime che provengono quasi sempre da quello stesso ambiente sociale in cui è vissuto colui che attenta alla loro incolumità personale e alla loro proprietà?

Vengono pertanto sviluppate — per la verità in termini alquanto semplicistici rispetto ad analoghe posizioni della dottrina tedesca — le teorie della «meritevolezza della pena» che — con riferimento esplicito al comune «sentire» della gente — affermano l'esistenza di un «referente oggettivo» — per quanto storicamente e culturalmente determinato — sul fondamento del quale si possa sempre determinare la pena in concreto come quella «che il criminale si è meritata». E' indubitabile che il riferimento ad un concetto di meritevolezza sociale non viene qui operato nella prospettiva di porre dei limiti al potere discrezionale del giudice (come potrebbe in parte ritenersi in alcune posizioni della dottrina tedesca) quanto di «agganciare» le funzioni giudiziarie nella commisurazione della pena al *public panic*, all'allarme sociale. Basti, in questo senso, leggere VON HIRSCH, VAN DEN HAAG e colleghi.

E' così che la ri-scoperta della *desert* (meritevolezza) come teoria della determinazione della pena in concreto — per quanto venga giustificata come ritorno alle concezioni assolute della stessa e non manchino riferimenti alla stessa teorizzazione

hegeliana della retribuzione — finisce significativamente per auspicare una funzione general-preventiva alla pena in concreto (*deterrence*) una volta che il paradigma della necessaria proporzionalità venga riferito al «bisogno di sicurezza» che la collettività esprime di fronte alla criminalità. Ed è sempre in quest'ottica che si giustifica la stessa pena capitale, l'unica pena che si suppone sia comunque deterrente, certamente «poco costosa», e, in quanto eliminativa, capace di risolvere il problema del recidivismo o comunque della sfortunata eventualità che il criminale pericoloso possa tornare a nuocere!

In questa penosa rassegna di qualunque ammantato da giustificazioni di risibile consistenza scientifica potremmo continuare ancora a collezionare inusitate perle di oscurantismo senza per questo maturare ulteriormente la nostra coscienza critica. A nessuno può sfuggire, infatti, che affermazioni del tipo di quelle in precedenza sunteggiate oltre ad incontrare un facile successo in quegli strati sociali più deboli oggi minacciati nella loro qualità di vita da un'inflazione galoppante e quindi strutturalmente preda di posizioni politiche reazionarie, vengono in pratica a legittimare anche drastiche riduzioni delle spese sociali nella attuale crisi fiscale dello stato. Attraverso di esse, infatti, si viene a giustificare la politica di progressiva decurtazione dei programmi di assistenza, nonché di tutti i piani in qualche modo finalizzati al reinserimento sociale della popolazione deviante.

b) *«The Justice Model» tra radicalismo e liberal-garantismo: il mito della legge-uguale*

Per *Justice Model* non si intende una «scuola» penalistica o un indirizzo coerente di pensiero, quanto un insieme di idee, una specie di «manifesto» su cui sembrano concordare una pluralità di autori di formazione cultural-politica molto diversa.

Ciò che li accomuna è una decisa opposizione nei confronti della prevenzione speciale (e in particolar modo nella sua interpretazione riduttiva di «trattamento risocializzante») nonché un certo favore nei confronti del potere giudiziario in opposizione all'egemonia degli apparati amministrativi; un'incondizionata adesione nei confronti dei principi classici della certezza del diritto, una più accentuata enfasi sulla centralità dell'azione criminale piuttosto che sull'attore criminale.

Il dissenso del *Justice Model* è rivolto essenzialmente ai meccanismi perversi della *sentencing* in un sistema a pena relativamente indeterminata. Trovano pertanto spazio all'interno di questa posizione, le mai sopite istanze verso una codificazione penale in cui il tentativo di introdurre una pena certa e adeguata a parametri il più possibile oggettivi al fine di limitare il potere discrezionale del giudice, ha portato, in alcuni casi, all'eccesso di prospettare un diritto penale di tipo classico con l'enfaticizzazione di una tecnica sanzionatoria favorevole alla « pena-tariffa ».

Per il resto — ed è certamente il più — le posizioni all'interno del *Justice Model* divergono profondamente: si va da teorizzazioni giusnaturalistiche alla SCHWENDINGER orientate ad un « nuovo » diritto penale a tutela dei « diritti dell'uomo »; alle ipotesi neo-contrattualistiche sul modello filosofico di RAWL che propongono un nuovo « patto costituzionale » in grado di determinare i beni giuridici da tutelare penalmente e la loro gerarchia; alle enunciazioni neo-liberiste alla HOOD e FOGEL che si schierano per una radicale limitazione dell'interferenza del penale (e quindi del « pubblico ») nel sociale e per un ritorno ai meccanismi privatistici di risoluzione dei conflitti che sorgono da molte delle condotte attualmente penalizzate; ecc.

Non pare dubitabile comunque che, per quanto distanti nei loro presupposti, queste diverse posizioni finiscano — in assenza di un progetto politico « credibile » di/per un mutamento radicale dei rapporti egemonici e di classe — con il legittimare il ruolo formale della legge, come legge uguale e contrattuale, all'interno di una realtà profondamente disomogenea ed attraversata da forti diseguaglianze economico-sociali. Il riferimento costante all'« interesse generale », al contenuto lesivo di certe condotte nei confronti degli interessi materiali della collettività, la riproposizione dello schema sinallagmatico nella giustificazione della pena per chi ha violato un accordo fondato sulla reciprocità; il ritorno alle dottrine del formalismo razionale della legge; tutto questo non può che contribuire ad oscurare il carattere classista della legge penale. Pare, in altri termini, di poter assistere ad un tentativo confuso quanto parzialmente inconsapevole di trovare un fondamento al diritto di punire una volta che sia venuto a mancare quel « formidabile » apparato giustificativo che è stato il « *Social Model* », o

principio della giustizia sociale; l'individuazione opposta di un *Justice Model* adempie pertanto a funzioni di semplice legittimazione di un sistema penale che — depurato da ogni istanza social-utilitarista — si è venuto riducendo ad apparato della sola repressione e come tale sempre più bisognoso di essere « giustificato » con riferimento ai soli attributi « formali » della neutralità oggettiva e della certezza.

6. - Il discorso fin qui svolto si è fondamentalmente incentrato in tema di rapporti da fondamento e fine della sanzione penale, una volta che l'improponibilità di un fondamento universale della pena ha costretto il pensiero borghese nel *cul de sac* di dover sostituire questo con uno scopo « utile ». E mi sembra di aver dimostrato, sulla base di un'analisi storica, come da questa contraddizione non sia possibile uscire. Consapevoli di ciò, non vogliamo certo tentare ove altri hanno fallito perché sappiamo che la contraddizione è comunque irrisolvibile. Ci sembra invece politicamente più opportuno cercare di dimostrare come sia di vitale importanza mantenere sempre aperta questa aporia, anzi fare di questa una posizione di forza e riuscire così a sfuggire alla « tentazione » di risolverla attraverso un diverso « mascheramento ». E in questa prospettiva una indicazione fondamentale ci viene offerta dalla riflessione in tema di funzioni materiali del diritto penale e della pena in particolare in una società diseguale. Cessano, pertanto, di interessarci i fini dichiarati del sistema penale: quello che vogliamo sapere è il reale funzionamento del sistema stesso.

Nella sociologia critica del diritto penale l'istituzione del diritto penale in una società diseguale viene considerata accanto alle istituzioni della socializzazione come « l'istanza decisiva — per dirla alla STAINERT — dell'assicurazione della realtà sociale ». Il diritto penale realizza, all'estremo inferiore del *continuum*, ciò che altre istituzioni della socializzazione realizzano nella zona media e superiore di esso: differenziare lo *status* dei soggetti e in tal modo legittimare la scala sociale esistente. Nella zona più bassa della scala sociale la funzione selezionatrice del sistema si trasforma in funzione emarginatrice. La linea di confine fra gli strati più bassi e le zone di emarginazione segna infatti un punto permanentemente critico nel quale, all'azione regolatrice del generale meccanismo del mercato del lavoro, si

aggiunge, in certi casi, quella dei meccanismi regolatori e sanzionatori del diritto. Ciò si verifica propriamente nella creazione e nella gestione di quella particolare zona di emarginazione che è la «popolazione criminale». Per cui le norme del diritto penale borghese non solo si applicano selettivamente, rispecchiando i rapporti di diseguaglianza esistenti (quella che è tradizionalmente definita la funzione di classe del diritto penale), ma il sistema penale esercita anche una funzione attiva, di riproduzione e produzione, rispetto ai rapporti di diseguaglianza. In questo senso si vedano le analisi critiche di PETERS, GOLDMAN, FEEST ed altri.

Infatti l'applicazione selettiva delle sanzioni penali, per la loro natura fortemente stigmatizzante nel processo di criminalizzazione secondario, è un momento sovrastrutturale essenziale per il mantenimento della scala verticale della società; incidendo negativamente soprattutto sugli *status* sociali degli individui appartenenti agli strati sociali più bassi la sanzione penale agisce in modo da contrastare l'ascesa sociale di questi. E questo fenomeno è macroscopicamente percepibile nella funzione svolta dalla pena carceraria, tradizionale ed universale contenitore della marginalità economica, sociale e culturale.

In secondo luogo, e questa è una delle funzioni simboliche della pena oggi « riscoperta » dall'analisi foucaultiana, ma patrimonio da tempo acquisito dalla criminologia americana, la punizione di certi comportamenti illegali serve a coprire un numero più ampio di comportamenti illegali che restano pertanto immuni dal processo di criminalizzazione; in tal modo l'applicazione selettiva del diritto penale ha come risultato collaterale la « copertura » ideologica di questa stessa illegalità.

Ma ancora più essenziale appare la funzione realizzata dal carcere nel produrre non solo il rapporto di diseguaglianza, ma gli stessi soggetti passivi di questo rapporto. Ciò appare chiaro se si considera che il rapporto di diseguaglianza si dà essenzialmente come rapporto di subordinazione, legato strutturalmente ai modi stessi della produzione capitalistica oltre alle esigenze più strettamente disciplinari. Oggi il carcere produce, reclutandolo soprattutto dalle zone più depresse della società, un settore di emarginazione sociale particolarmente qualificato dall'intervento stigmatizzante del sistema punitivo. Questo settore qualificato di marginalità adempie non solo

funzioni specifiche entro la dinamica del mercato del lavoro, ma anche al di fuori di questa dinamica: si pensi all'impiego della popolazione criminale nei meccanismi della circolazione illegale del capitale. Mi riferisco, in questo caso, alle recenti ricerche empiriche di un PEARCE e di un CHAMBLISS.

Le conclusioni a cui pervengono queste tesi non possono quindi non essere nel senso di individuare nella sanzione penale la punta dell'iceberg dell'intero sistema di controllo sociale, il momento culminante di un processo di selezione che incomincia ancor prima dell'intervento del sistema penale, con la discriminazione scolastica, con l'intervento degli istituti di controllo della devianza minorile, della assistenza sociale, ecc. Anziché essere la risposta della società onesta ad una minoranza criminale, per usare un'espressione di BARATTA, la pena ed in particolare il carcere sono piuttosto gli strumenti essenziali per la creazione di una popolazione criminale reclutata quasi esclusivamente nelle file della popolazione marginale e separata pertanto dalla società e, di conseguenza, anche da ogni riferimento con la classe operaia.

Per quanto personalmente possa mal sopportare un certo meccanicismo presente in queste tesi e riconoscere come queste si fondino su una semplificazione delle realtà a volte eccessiva, non posso negare che, entro certi limiti e pur con la dovuta prudenza nel trarne le possibili conseguenze sul piano della operatività politica, finiscano per convincermi. O quantomeno mi sembrino «salutari» per mantenere sempre vigile l'attenzione critica.

7. - Si potrà insinuare che quanto fin qui rappresentata è «una storia americana». E' vero. E allora che indicazioni possono mai trarsi, spendibili all'interno di un contesto per certi aspetti così distante come è quello italiano? Molte e delle più istruttive.

Il «caso americano» — e se vogliamo così chiamarlo — è stato infatti prospettato perché, tra i molti scientificamente disponibili, il più esemplificativo di una tendenza certamente generale.

Se la pena in concreto deve perseguire uno scopo socialmente utile — nel caso in discussione: la prevenzione speciale — finirà per annullarsi in questo, oscurando la problematicità politica che le è propria all'ombra di una falsa problematicità

tecnica. E con quali esiti abbiamo potuto ben vedere. E allora, in questa maturata e anche sofferta coscienza, qualche punto fermo è forse possibile individuarlo. Ben poca cosa, se comparato con l'eshaustività delle grandi «visioni del mondo». Ma nella crisi di quelle, l'intelligenza critica ama essere prudente. Procediamo sinteticamente e per tesi.

Più ci penso, più mi convinco: conviene «smascherare» definitivamente la pena, ma per mai più «mascherarla». Lasciarla nuda, perché a tutti possa mostrare «il volto osceno della giustizia penale». E in questa raccomandazione non c'è alcun compiacimento letterario, nessun piacere per la provocazione. Quando i classici «sognando» «un diritto penale come *magna carta del criminale*» temevano quello che anch'io temo: ciò che si deve a ragione temere è il diritto penale ben più della stessa criminalità. La forza di questa conclusione sta in questo: vedere il diritto di punire come violenza non altrimenti «comprensibile» che per ragioni sottratte alla ragione; sapere che l'unico compito della ragione è quello di determinare costantemente i limiti di quel potere e non certo di giustificarne o idealizzarne gli scopi. Una pena costantemente «svergognata» è sempre e comunque più tollerabile.

Non dare fondamento alla pena in concreto attraverso la proposizione di scopi socialmente condivisibili e accettabili, significa valorizzare la natura conflittuale del diritto penale, e affermare nel contempo la sua essenzialità. Le teorie «utopistiche» favorevoli all'«abolizione» del diritto penale, cadono in questo imperdonabile errore: in quanto il diritto penale non riesce nella effettività a perseguire alcuno scopo socialmente apprezzabile... allora perché non «abolirlo»? Ma così facendo — amministrativizzando questo diritto — finiscono per negare la presenza di quella formalizzazione del conflitto che è storicamente l'eredità del diritto penale borghese. E l'eredità più preziosa.

Mantenere la pena in uno stato di manifesta assenza di giustificazione significa minacciare costantemente il diritto penale di possibili crisi di legittimazione. E' l'antidoto migliore che io conosca ad ogni involuzione e/o «dilatazione» dello stesso: esiti sempre incombenti e storicamente anche verificatisi tutte le volte che il diritto penale è riuscito a giustificarsi come «utile».

Questa posizione non raccomanda affatto di riproporre il feticcio della legge penale come legge-uguale e della pena come giusta retribuzione. Anzi: consapevole di come il diritto penale sia il diritto per eccellenza diseguale in una società fondata sulla diseguaglianza, essa vuole solo che questo status di strutturale « inequità » non venga surrettiziamente occultato. Ed è proprio la coscienza di questa « inequità » che ha fatto della scienza giuridico-penale una « scienza infelice ». La scienza giuridico-penale non può che essere scienza della formalizzazione di questo rapporto diseguale, ma in questa formalizzazione non può che mantenere « viva » la diseguaglianza. Ad altre scienze, certamente più « gaie », il compito di nascondere la contraddizione e il conflitto attraverso progetti di ingegneria sociale.

E con ciò non si invoca certo il dominio assoluto del giuridico-penale su ogni altra forma di mediazione giuridica dei conflitti. Al contrario. In quanto il diritto penale si offra solo come diritto della repressione, si debbono considerare attentamente i costi sociali ed umani che la pena finisce inevitabilmente per sacrificare. Costi che potrebbero mostrarsi a volte insostenibili, perché sproporzionati alla « qualità » di quel conflitto. Il giuridico-penale dovrà quindi restringersi alla « protezione » di ciò che non si può altrimenti tutelare, se non « negando » il conflitto.

8. - Nell'individuare un principio ordinatore nella vasta bibliografia a cui il presente saggio ha fatto direttamente o indirettamente riferimento, mi sono consapevolmente attenuto ai seguenti criteri:

- a) ho ommesso ogni riferimento a quelle opere « classiche » di comune e diffusa conoscenza nel dibattito penale e filosofico italiano in tema di funzione e scopo della pena.
- b) Ho taciuto della pur vasta e qualificata produzione scientifica in lingua tedesca, di cui, comunque, è possibile avere precise indicazioni bibliografiche anche in monografie e saggi recentemente pubblicati in Italia.
- c) Ho privilegiato la sola letteratura anglo-americana di più diretta impostazione penal-criminologica.

- d) Ho selezionato attentamente un numero limitato di titoli da una produzione scientifica di vaste proporzioni, preoccupandomi di enfatizzare la bibliografia più recente e quella di impostazione più teorica nei confronti di quella, ben più notevole, di taglio empirico.
- e) Ho ordinato il materiale bibliografico in alcune sezioni che richiamano direttamente lo schema espositivo del saggio.

A) *Affermarsi del modello « correzionale » e sua crisi nella letteratura criminologica*

Voglio qui indicare solo alcune opere di impostazione fortemente critica nei confronti del modello « correzionale ».

Per il loro carattere generale e per l'ampia ricostruzione storica delle ragioni e dei tempi dell'affermarsi del sistema « correzionale » negli U.S.A., si vedano: FOGEL D. (1975, 1982); LIPTON D., MARTINSON A. WILKSJ. (1975); STRINCHOMBE A.L. e altri (1980).

Lo stesso dicasi, per quanto concerne il Canada, del saggio di HYLTON J. (1981).

Un'impostazione tutta particolare, con una forte accentuazione libera e con precise indicazioni politiche per un superamento del *Correctional System* verso un'ipotesi garantista di *Justice Model*, vedi: *America Friends Service Committee* (1971).

Con un'attenzione rivolta alla realtà del controllo sociale in Gran Bretagna e con un interesse particolare alle trasformazioni del sistema carcerario-disciplinare vedi COHEN S. (1977, 1979).

B) *Pena indeterminata e Sentencing Reform*

Tematica direttamente connessa alla precedente è quella che concerne la critica del potere discrezionale in un sistema di *non fixed sentences*. Sul tema, per il loro carattere teorico e generale, leggasi: DAVIS K. L. (1973); WALKER N. (1972); FRANKEL M. E. (1973); HOGARTH J. (1971); HOFSTRA LAW REVIEW (1978-79); ORLAND L., TEYLER H. R. (1974); FOGEL D. (1982).

Le critiche e le perplessità politiche che il sistema della *sentencing* con pena indeterminata nel massimo ha ripetutamente sollevato, sono all'origine dei tentativi più recenti di

introdurre in alcune legislazioni degli Stati, nuovi criteri per la determinazione della pena in concreto, fino ad arrivare, in alcuni casi, all'estremo di introdurre vere e proprie «pene-tariffa». Questo movimento politico verso una *Sentencing Reform* per una pena legislativamente determinata (*fixed sentence*) ha sollevato, in alcuni autori, serie perplessità, in quanto si è ritenuto di potere dimostrare come il nuovo sistema solo apparentemente fosse realmente in grado di limitare il potere discrezionale dei giudici mentre, il più delle volte, si sia mostrato facile ed efficace veicolo per l'introduzione di valutazioni general-preventive nella commisurazione della pena. Sul punto vedasi: PATERNOSTER R., BYNUM T. (1982); BARRY D.M., GREER A. (1981); BREWER D., BECKETT G. E., HOLT N. (1981); HUSSEY F.A., CA-GOY S.R. (1981); GREEMBERG D. F., HUMPHRIES D. (1979); FORST B., RHODES W., WELLFORD C. (1979); *Determinate Sentencing* (1978); COFFEE W. (1978); ALSCHLUR A. W. (1978); WILKINS L. T. (1978); SINGER R. (1979).

C) *L'emergenza delle teorie della «Deterrence» nella dottrina e nella prassi giudiziaria. Loro critica*

Dalle giustificazioni teoriche della finalità general-preventiva della pena di ANDENAES J. (1974), alla vasta verifica empirica dell'efficacia della pena sull'andamento della criminalità (cfr., per tutti EHRILICH I. 1972, 1975; 1975-1976; 1977; 1982); dagli approcci economici in tema di «costi e benefici» nella determinazione della pena [vedi: BLUMSTEIN A., COHEN J., NAGIN D. (1977); DANZIGER S., WHEELER D. R. (1975); FRIEDMAN L. S. (1979)] alle critiche sulla possibilità di conoscere scientificamente il grado di efficacia dissuasiva della pena nelle politiche criminali odierne [vedi: GIBBS J. P. (1975); ERICKSON M. L., GIBBS J. T. (1973); ZIMRING F. E., HAWKINS C. J. (1973); FATTAH E. A. (1978); BEYLEVELD D. (1982)], la tematica dei rapporti tra determinazione della pena ed andamento delle recidive e della criminalità è certamente uno dei settori più studiati dalla produzione criminologica americana.

Vedi, infine, BEYLEVELD D. (1980) per una aggiornata bibliografia sullo stato delle ricerche empiriche in tema di deterrenza.

D) *Dalla critica al sistema «correzionale» alla teorizzazione del Justice (o Right) Model*

La critica al modello «correzionale» si sviluppa su più fronti, ideologicamente non omogenei e a volte anche confliggenti: dalle posizioni *liberal* di MORRIS N. (1974); MORRIS N., HAWKINS G. (1969; 1977) alle posizioni moderate dell'*American Friends Service Committee* (1971); dalle teorizzazioni neo-liberiste e di destra dei «nuovi realisti» alla VAN HAAG A. (1975) e VON HIRSCH A. (1976); VON HIRSCH, HANRAN K. (1979) alle posizioni *radical* e di sinistra di un FOGEL (1975) e di un COHEN S. (1977; 1979).

Per una rassegna ragionata di queste diverse posizioni vedi BOTTONS A. E., PRESTON R. H. (1978).

Così pure sul piano delle possibili «alternative» al modello correzionale dobbiamo segnalare la pluralità delle posizioni: dalle teorizzazioni di SINGER R. (1979) e di DERSHOWITZ A. M. (1976) favorevoli ad un ritorno allo schema retribuzionistico e al concetto di pena «meritata», alle posizioni favorevoli al ripristino di concezioni «terroristiche» della pena alla VAN HAAG E. (1975) e VON HIRSCH A. (1976).

E) *Critica da posizioni radicali all'imporsi del Justice (o Right) Model*

Queste posizioni critiche vedono l'imporsi del *Justice Model* come uno degli effetti dell'ideologia della *Law and Order* nella crisi del sistema sociale. In quest'ottica si leggano: FATTAH E. A. (1978); PLATT A., TAKAGI P. (1977; 1981); MICHALOWSKY R. (1981); HORTON J. (1981); TAYLOR I. (1982); MATIENSEN T. (1981).

In particolare si raccomanda, per lo sforzo di approfondimento teorico delle ragioni «filosofiche» della ripresa delle teorie retribuzionistiche e general-preventive i saggi di CLARKE D. H. (1978; 1982).

Sugli effetti dell'imporsi del *Justice Model* sulle forme e sui livelli di repressione penale, vedi: PLATT A., TAKAGI P. (1981); THOMAS J., STRIBLING D., CHAKA R.R., CLEMONS E., SEGRET C., NEAL A. (1981).

Sulle tendenze « ufficiali » dell'amministrazione della giustizia negli U.S.A. nei confronti di un ritorno a concezioni « classiche » nella commisurazione della pena vedi BURGER N. (1981) e la critica di GALLIHER J. (1981).

F) *Le posizioni della criminologia « critica » in tema di politica criminale*

I riferimenti d'obbligo sono per gli U.S.A le posizioni di *Crime and Social Justice* e per la Gran Bretagna quelle della *National Deviance Conference*. Su queste posizioni sono più volte ritornato in precedenti lavori e la stessa « *La questione criminale* » è stata in più occasioni veicolo di diffusione per per il pubblico italiano delle tendenze che venivano progressivamente emergendo all'interno della criminologia « critica ». Per queste ragioni mi limito ad alcuni riferimenti soltanto: PLATT A. (1975); SCHWENDINGER H. e J. (1975); TAYLOR I., WALTON P., YOUNG J. (1975); HALL S. ed altri (1978); SCHUR (1973).

Tra gli obbiettivi più qualificanti della Criminologia Critica in tema di politica criminale devono essere ricordate le originarie posizioni abolizioniste [cfr. SCHUR (1973); ROTHMAN D. (1973)].

In tempi più recenti queste posizioni sono state oggetto di una stringente critica da parte di alcuni criminologi critici [vedi per tutti, SCULL A.T. (1977)].

G) *Marxismo e teoria della pena. Le ultime posizioni della criminologia critica*

Oltre ai saggi già ricordati di CLARKE D. H. (1978; 1982) meritano di essere ricordati i lavori di PLATT A. (1975) e più in generale degli autori che collaborano a *Crime and Social Justice*; le posizioni di MURPHY J. (1970; 1973; 1979) favorevoli alla teoria hegeliana della retribuzione; nonché le posizioni del marxismo ortodosso di HIRST P. (1980); ed infine le tesi di COOPER D. E. (1971); NORRIE A. W. (1982) e JESSOP B. (1980).

Per una rassegna degli approcci più direttamente « filosofici » al problema della pena nella cultura anglo-americana di questi ultimi anni, vedi: HONDERICH T. (1969); ACTON H. B. (1969); EZORSKY G. (1972); KENNEDY M. C. (1970).

Meritano infine di essere ricordate le posizioni neo-contrattualistiche di J. RAWLS (1973) e i tentativi di conciliare queste con un'interpretazione marxista della giustizia [cfr. MILLER (1975) e BARBER B. (1975)].

RIASSUNTO

In base ad un attento esame della dottrina internazionale e dell'esperienza prevalentemente americana, l'Autore sviluppa un'acuta critica al sistema penale, con particolare riguardo alla funzione della pena e ai principi che la giustificano.

Dopo un excursus sulle varie posizioni ideologiche che hanno cercato di dare un significato all'applicazione del sistema penale sia in astratto che in concreto, ed aver constatato che il fine vero della pena è spesso «mascherato» da altri fini fittizi che nascondono implicazioni di tipo politico ed economico, approda alla conclusione che il passaggio dal «modello retribuzionistico» al «modello correzionale» si è risolto in una incontrollabile crisi della c.d. prevenzione speciale.

E' ormai consapevolezza generale che la pena carceraria non è certo un mezzo per reintegrare l'individuo nella società, ma, nei vari paesi, emergono perplessità, se non addirittura totale sfiducia, verso il «trattamento risocializzante».

L'Autore manifesta il suo dissenso, anche motivato da una personale impostazione politica, per ogni tipo di rieducazione: la rieducazione alla moralità; la rieducazione alla legalità; la rieducazione all'autodeterminazione ed esprime riserve sulle c.d. misure alternative, che vengono interpretate come una più pericolosa e penetrante forma di controllo sociale della devianza.

Non concorda neppure con le nuove teorie che mirano ad una rivalutazione della funzione general-preventiva della pena, né con le tendenze della scuola del «Justice Model» (in contrapposizione col «Social Model») che spostano l'attenzione dall'attore criminale all'azione criminale ed esprimono favore per il potere giudiziario invece che per il potere amministrativo in ordine all'azione di controllo sociale.

L'Autore conclude auspicando lo «smascheramento» della pena. Ritiene cioè che sia da evitare l'attribuzione di finalità fittizie (e in quanto tali accettabili e condivisibili) alla pena che va invece accettata nella sua dura realtà quale espressione concreta della natura conflittuale del diritto penale, in nessun modo modificabile.

Poiché in tal modo il diritto penale si manifesta come diritto brutto alla repressione, l'Autore avverte che si debbono attentamente considerare i costi sociali e umani che la pena comporta.

Un'ampia bibliografia ragionata correda l'articolo.

RESUME

A partir d'un examen attentif de la doctrine internationale et de l'expérience essentiellement américaine, l'Auteur développe une critique aiguë du système pénal, en se référant notamment à la fonction de la peine et aux principes desquels elle s'inspire.

Après un excursus sur les différentes positions idéologiques qui ont tenté de donner un sens à l'application du système pénal, aussi bien dans l'abstrait que concrètement, et après avoir constaté que le

but véritable de la peine est bien souvent «masqué» par d'autres finalités fictives qui recèlent des implications de type politique et économique, l'Auteur aboutit à la conclusion que le passage du «modèle de rétribution» au «modèle correctionnel» s'est résolu en une crise incontrôlable de la soi-disant prévention spéciale.

Chacun sait désormais que la peine de détention n'est certainement pas un moyen adéquat pour la réintégration de l'individu dans la société, alors que dans plusieurs pays se manifestent des perplexités voire une méfiance totale, vis-à-vis du «traitement de re-socialisation».

L'Auteur exprime sa désapprobation, motivée également par sa position politique personnelle, vis-à-vis de toute forme de rééducation: la rééducation à la moralité; la rééducation à la légalité; la rééducation à l'autodétermination et fait des réserves sur les soi-disant mesures alternatives, qui sont interprétées comme une forme encore plus dangereuse et pénétrante de contrôle social sur la déviance.

Il ne partage non plus les nouvelles théories visant à une revalorisation de la fonction générale-préventive de la peine, ni les tendances de l'école du «Justice Model» (opposé au «Social Model») qui détournent l'attention de l'acteur criminel sur l'action criminelle et prônent le pouvoir judiciaire à la place du pouvoir administratif pour ce qui est de l'action de contrôle social.

L'Auteur termine en souhaitant que l'on «démasque» la peine. Il estime en fait nécessaire d'éviter l'attribution de finalités fictives (et en tant que telles acceptables et que l'on peut partager) à la peine qui, au contraire, doit être acceptée comme une réalité rude, en tant qu'expression concrète de la nature conflictuelle du droit pénal, qu'il est nullement possible de modifier.

Le droit pénal se manifestant ainsi comme droit brutal à la répression, l'Auteur avertit qu'il est nécessaire de considérer attentivement les coûts sociaux et humains que comporte la peine.

L'article est accompagné d'une vaste bibliographie raisonnée.

SUMMARY

On the basis of a profound examination of the international doctrine and of the mainly American experience, the Author develops an acute criticism of the penal system, especially with regard to the function of the penalty and to the principles that justify it.

After a review of the various ideological positions that have endeavoured to give a meaning to the application of the penal system both in the abstract and in the concrete, and having noted that the veritable aim of the penalty is often «masked» by other unreal aims which conceal implications of political and economic type, he leads to the conclusion that the change from the «retributive model» to the «correctional model» is resolved in an uncontrollable crisis of the so-called «special prevention».

It is by now widely acknowledged that the prison sentence is not certainly a means to reinstate the individual in society, but, perplexities emerge in the various countries, if not a total lack of confidence, towards the «resocializing treatment».

The Author shows his disagreement, not least motivated by a personal political approach, to any type of re-education: re-education to morality, re-education to legality, re-education to self-determination; and expresses reservations on the so-called alternative measures which are interpreted as one of the most dangerous and acute forms of social control of divergence.

Neither does he agree to the new theories which aim at a reassessment of the general-preventive function of the penalty nor to the trends shift the attention from the doer of the criminal act to the criminal action itself, and express their favour for the judicial power instead of for the administrative power in relation to the action of social control.

The Author concludes with a hope for the «unmasking» of the penalty. That is, he considers that the attribution of unreal aims (and as such acceptable and capable of being shared) to the penalty is to be avoided, and that, instead, the penalty must be accepted in its hard reality, as a concrete expression of the conflictual nature of criminal law, in not way capable of modification.

Since, in this way, the criminal law appears as a brutal law of repression, the Author warns that the social and human costs that the penalty involves must be carefully considered.

An ample reasoned bibliography accompanies the article.

RESUMEN

En base a un atento examen de la doctrina internacional y de la experiencia preferentemente norteamericana, el Autor elabora una aguda crítica al sistema penal, especialmente en lo que respecta a la función de la pena y a los principios que la justifican.

Después de haber considerado las varias posiciones ideológicas que han tratado de dar un significado a la aplicación del sistema penal, tanto en lo abstracto como en lo concreto y de haber constatado que la verdadera finalidad de la pena es a menudo «enmascarada» por otras finalidades ficticias que esconden implicaciones de tipo político y económico, llega a la conclusión de que el pasaje del «modelo retributivo» al «modelo correccional» ha sido resuelto en una incontrolable crisis de la denominada prevención especial.

Hoy en día es cosa sabida por todos que la pena carcelaria no es ciertamente un medio para reintegrar al individuo en la sociedad, pero en los distintos países el «tratamiento resocializador» despierta perplejidades y hasta una total desconfianza.

El Autor manifiesta su disenso, si bien motivado por una personal postura política, ante cualquier tipo de reeducación: la reeducación moral; la reeducación legal; la reeducación para la autodeterminación y expresa reservas sobre las denominadas medidas alternativas que son interpretadas como una más peligrosa y penetrante forma de control social del desviacionismo.

No está de acuerdo ni siquiera con las nuevas teorías que apuntan a una revalorización de la función general-preventiva de la pena, ni con las tendencias de la escuela del «Justice Model» (en contraposición con el «Social Model») que desplazan la atención del actor criminal a la acción criminal y expresan su favor por el poder judicial en vez del poder administrativo en orden a la acción de control social.

El Autor concluye haciendo votos por el «desenmascaramiento» de la pena. Considera que hay que evitar la atribución de finalidades ficticias (y en cuanto tales, aceptables y compartidas) a la pena, que debe ser aceptada, en cambio, en su dura realidad, como expresión concreta en ningún modo.

de la naturaleza conflictiva del derecho penal, que no es modificable

Dado que, de esta manera el derecho penal se manifiesta como un derecho pertinente a la represión, el Autor advierte que se deben considerar atentamente los costos sociales y humanos que la pena comporta.

Una amplia bibliografía explicada acompaña el artículo.

ZUSAMMENFASSUNG

Auf Grund einer eingehenden Prüfung der internationalen Straflehre und seiner vorwiegend amerikanischen Erfahrungen entwickelt der A. eine scharfsinnige Kritik des Strafsystems mit besonderem Hinweis auf den Zweck der Strafe und deren rechtfertigende Grundsätze.

Nach einem Exkurs über die verschiedenen ideologischen Anschauungen, die versucht haben, der Anwendung des Strafsystems in abstrakter Weise sowie im praktischen Fall eine Bedeutung zu geben, und nach der Feststellung, dass der eigentliche Zweck der Strafe oft von anderen, wirtschaftliche sowie politische Verwicklungen verschleiern den Scheinziele «vermummt» ist, erlangt der A. zur Schlussfolge, dass der Übergang vom «belohnenden Modell» zum «korregierenden Modell» sich in einer unkontrollierbaren Krise der sogenannten speziellen Verhütung ausge schlagen hat.

Es ist nunmehr eine allgemeine Überzeugung, dass die Freiheitsstrafe Keineswegs ein Mittel ist, um den Einzelnen in die Gesellschaft wieder einzugliedern; in verschiedenen Ländern tauchen jedoch Ratlosigkeit, wenn nicht ein völliges Misstrauen für die «resozialisierende Behandlung» auf.

Der A. äussert seine Uneinstimmigkeit, motiviert auch von seiner persönlichen, politischen Einstellung, für jede Art von Besserung, d. h. Wiedererziehung auf Moralität, Legalität und Selbstbestimmung. Er äussert ferner Reserven über die sogenannten Alternativmassnahmen, die als eine eindringlichere, gefährlichere Art der sozialen Kontrolle der Verhaltensabweichungen interpretiert wird.

Er ist auch nicht mit den neuen Theorien einverstanden, die auf eine Neubewertung der allgemein verhütenden Funktion der Strafe zielen, und ebenfalls nicht mit den Tendenzen der Schule des «Justice Model» (dem «Social Model» gegenübergestellt), die die Aufmerksamkeit vom Verbrechen auf das Verbrechen verschieben und sich in bezug auf Sozialordnungsaktion anstatt zugunsten der Verwaltungsgewalt, zugunsten der richterlichen Gewalt äussern.

Der A. schliesst mit dem Wunsch, dass es zu einer «Entlarvung» der Strafe komme. Seiner Meinung nach sollte es vermieden sein, der Strafe falsche, und als solche annehmbare, billigende Zielsetzungen zuzuschreiben. Die Strafe soll dagegen in ihrer strengen Realität als konkreter Ausdruck der auseinandersetzen den aber keineswegs veränderlichen Natur des Strafrechtes angenommen werden.

Da sich dadurch das Strafrecht als grobes Unterdrückungsrecht zeigt, macht der A. darauf aufmerksam, dass besonders die sozialen sowie die menschlichen Kosten, die die Strafe mit sich bringt, sorgfältig in Betracht gezogen werden sollen.

Der Artikel ist mit einer unfassenden, erläuternden Bibliographie versehen.

BIBLIOGRAFIA

- ACTON H. B.: (1969), *The Philosophy of Punishment*, London, McMillan.
- ALSCHULER A. W.: (1978) «Sentencing Reform and Prosecutorial Power: A Critique of Recent Proposal for Fixed and Presumptive Sentencing», in *University of Pennsylvania Law Review*, 126 (2), pagg 550-575.
- American Friends Service Committee*: (1971) *Struggle for Justice. A Report on Crime and Punishment in America*, New York, Hill and Wang.

- ANDENAES J.: (1974) *Punishment and Deterrence*, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- BARBER B.: (1975) *Justifying Justice: Problems of Psychology, Politics and Measurement in Rawls*, in Daniels (ed.), «Reading Rawls», Oxford, Blackwell.
- BARRY D. M., GREER A.: (1981) «Sentencing Versus Prosecutorial Discretion: the Application of a New Disparity Measure», in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, pagg. 254-271.
- BEYLEVELD D.: (1980) *A Bibliography on General Deterrence Research*, Farnborough, Saxon House.
- BEYLEVELD D.: (1982) «Ehrlich's Analysis of Deterrence», in *British Journal of Criminology*, 22, pagg. 101-123.
- BLUMSTEIN A., COHEN J., NAGIN D. (Eds.): (1977) *Deterrence and Incapacitation: Estimating the Effects of Criminal Sanctions on Crime Rates*, Washington, National Academy of Sciences.
- BOTTOMS A. E., PRESTON R. H. (Eds.): (1978) *The Coming Penal Crisis*, Edinburgh, Scottish Academic Press.
- BREWER D., BECKETT G. E., HOLT N.: (1981) «Determinate Sentencing in California. The First Year's Experience», in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, pagg. 200-231.
- BURGER W.: (1981) «The Perspective of the Chief Justice of U.S. Supreme Court», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 43-47.
- CLARKE D. H.: (1978) «Marxism, Justice and Justice Model», in *Contemporary Crises*, 2, pagg. 27-62.
- CLARKE D. H.: (1982) «Justifications for Punishment», in *Contemporary Crises*, 6, pagg. 25-57.
- COFFEE W.: (1978) «Repressed Issues of Sentencing: Accountability, Predictability and Equality in the Era of the Sentencing Commission», in *Georgetown Law Review*, pagg. 995-1056.
- COHEN S.: (1977) «Prisons and the Future of Control Systems: From Concentration to Dispersal», in FIZGERALD e altri (eds.), *Welfare in Action*, London, Routledge.
- COHEN S.: (1979) «The Punitive City: Notes on the Dispersal of Social Control», in *Contemporary Crises*, (3).
- COOPER D. E.: (1971) «Hegel's Theory of Punishment», in Z. A. PELCZYNSKY (ed.) *Hegel's Political Philosophy*, Cambridge, University Press.
- DANZIGER S., WHEELER D. R.: (1975) «The Economics of Crime: Punishment or Income Redistribution», in *Review of Social Economy*, 33, pagg. 113-131.
- DAVIS K. L.: (1973) *Discretionary Justice*, University of Illinois Press.
- DERSHOWITZ A. M.: (1976) *Fair and Certain Punishment*, New York, McGraw Hill.
- Determinate Sentencing: Reform or Regression* (1978), National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice.
- EHRlich I.: (1972) «The Deterrent Effect of Criminal Law Enforcement», in *Journal of Legal Studies*, pagg. 258-276.

- EHRlich I.: (1975) «The Deterrent Effect of Capital Punishment: a Question of Life and Death», in *American Economic Review*, 6 pagg. 397-417.
- EHRlich I.: (1975-76) «Deterrence: Evidence and Inference», in *Yale Law Journal*, 85, pagg. 209-227.
- EHRlich I.: (1977) «Capital Punishment and Deterrence: Some Further Thoughts and Abolitional Evidence», in *Journal of Political Economy*, 85, pagg. 741-788.
- EHRlich I.: (1982) «On Positive Methodology, Ethics and Polemics in Deterrence Research», in *British Journal of Criminology*, 22, pagg. 124-139.
- ERICKSON M.L., GIBBS J.T.: (1973) «The Deterrence Question: Some Alternative Methods of Analysis» in *Social Science Quarterly*, 54, pagg. 534-551.
- EZORSKY G. (ed.): (1972), *Philosophical Prospectives on Punishment*, Albany, State University of New York.
- FATTAH E. A.: (1978) «Moving to the Right: a Return to Punishment», in *Crime and Social Justice*, pagg. 79-92.
- FOGEL D.: (1975) «We are the living proof»: *The Justice Model for Corrections*, Cincinnati, Anderson.
- FOGEL D.: (1982) «Le debat americain sur la politique du sentencing: dix annees de combat», in *Archives de Politique Criminelle*, (5), pagg. 8-25.
- FORST B., RHODES W., WELLAFFORD C.: (1979) «Sentencing and Social Science: Research for the Formulation of Federal Sentencing Guidelines», in *Hofstra Law Review*, pagg. 335-378.
- FRANKEL M.E.: (1973) *Criminal Sentences. Law Without Order*, New York, Hill and Wang.
- FRIEDMAN L.S.: (1979) «The Use of Multiple Regression Analysis to Test for a Deterrent Effect of Capital Punishment: Prospects and Problems», in *Messinger S.L.* ed. altri (eds.): *Criminology Review Yearbook*, vol. I, Beverly Hill, Sage, pagg. 61-87.
- GALLIHER J.: (1981) «A Response to the Chief Justice Burger», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 47-48.
- GIBBS J.P.: (1975) *Crime, Punishment and Deterrence*, New York, Elsevier.
- GREEMBERG D.F., HUMPHRIES D.: (1979) «The Co-optation of Fixed Sentencing Reform», in *Crime and Delinquency*, 26, pagg. 206-225.
- HALL S., CRITCHER C., JEFFERSON T., ROBERTS B.: (1978) *Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order*, London, McMillan.
- HIRST P.: (1980) «Law, Socialism and Rights», in *Carlen P., Collinson M.* (eds.): *Radical Issues in Criminology*, London, Martin Robertson.
- HOFSTRA LAW REVIEW: (1978, 1979), *A Simposium on Sentencing*, Part. I e II.
- HOGARTH J.: (1971) *Sentencing as a Human Process*, Toronto, University Press.

- HONDERICH T.: (1969) *Punishment: the Supposed Justifications*, London, Hutchinson.
- HORTON J.: (1981) «The Rise of the Right: A Global View», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 7-17.
- HUSSEY F. A., CA-GOY S. R.: (1981) «The Impact of Determinate Sentencing Structures», in *Criminal Law Bulletin*.
- HYLTON J.: (1981) «The Growth of Punishment: Imprisonment and Community Corrections in Canada», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 18-28.
- JESSOP B.: (1980) «On Recent Marxist Theories of Law, the State and Juridico-political Ideology», in *International Journal of Sociology of Law*, 8, pagg. 339-368.
- KENNEDY M. C.: (1970) «Beyond Incrimination: Some Neglected Facets of the Theory of Punishment», in *Catalyst*, 5, pagg. 1-37.
- LIPTON D., MARTINSON R., WILKS J.: (1975) *The Effectiveness of Correction Treatment*, New York, Praeger.
- MATIESEN T.: (1981) «The View from Scandinavia», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 57-58.
- MICHALOWSKI R.: (1981) «The Politics of the Right», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 29-35.
- MILLER: (1975) «Rawls and Marxism», in DANIELS N. (ed.): *Reading Rawls*, Oxford, Blackwell.
- MORRIS N.: (1974) *The Future of Imprisonment*, Chicago, University Press.
- MORRIS N., HAWKINS G.: (1969) *The Honest Politician's Guide to Crime Control*, Chicago, University Press.
- MORRIS N., HAWKINS G.: (1977) *Letter to the President on Crime Control*, Chicago, University Press.
- MURPHY J. G.: (1970) *Kant: The Philosophy of Right*, London, McMillan.
- MURPHY J. G.: (1973) «Marxism and Retribution», in *Philosophy and Public Affairs*, 3, pagg. 217-243.
- MURPHY J. G.: (1979) *Retribution, Justice and Therapy*. Dordrecht, Reidel.
- NORRIE A. W.: (1982) «Marxism and the Critique of Criminal Justice», in *Contemporary Crises*, 6, pagg. 59-73.
- ORLAND L., TYLER H. R. Jr: (1974) *Justice in Sentencing*, New York, Foundation Press.
- PATERNOSTER R., BYNUM T.: (1982) «The Justice Model as Ideology. A Critical Look at the Impetus for Sentencing Reform», in *Contemporary Crises*, 6, pagg. 7-24.
- PLATT A.: (1975) «Prospects for Radical Criminology in U.S.A.», in TAYLOR I., WALTON P., YOUNG J.: *Critical Criminology*, London, Routledge and Kegan Paul.
- PLATT A., TAKAGI P.: (1977) «Intellectuals for Law and Order: A Critique of the New Realists», in *Crime and Social Justice*, (8).

- PLATT A., TAKAGI P.: (1981) «Law and Order in the 1980's», in *Crime and Social Justice*, pagg. 1-6.
- RAWLS J.: (1973) *A Theory of Justice*, Oxford, University Press.
- ROTHMAN D.: (1973) «Decarcerating Prisoners and Patients», in *Civil Liberties Review*, I, pagg. 8-30.
- SCHUR: (1973) *Radical Non-intervention. Rethinking the Delinquency Problem*.
- SCHWENDINGER H. e J.: (1975) «Defenders of Order or Guardinas of Human Rights?», in TAYLOR I., WALTON P., YOUNG J. (eds.): *Critical Criminology*, London, Routledge and Kegan Paul.
- SCULL A. T.: (1977) *Decarceration: Community Treatment of the Deviant. A Radical View*, New Jersey, Prentice Hall.
- SINGER R.: (1979) *Just Deserts: Sentencing Based on Equality and Desert*, Cambridge, Ballinger.
- STRINCHOMBE A. L. e altri: (1980) *Crime and Punishment: Changing Attitudes in America*, San Francisco, Jossey-Bass.
- TAYLOR I.: (1982) «Introduction to Justice Model Discussion», in *Contemporary Crises*, 6, pagg. 1-5.
- THOMAS J., STRIBLING D., CHAKA R. R., CLEMONS E., SECRET C., NEAL A.: (1981) «Prison Conditions and Penal Trends», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 49-55.
- VAN HAAG E.: (1975) *Punishing Criminals*, New York, Basic Books.
- VON HIRSCH A.: (1976) *Doing Justice. The Choise of Punishments*, New York, Hill and Wang.
- VON HIRSCH A., HANRAHAN K.: (1979) *The Question of Parole*, Cambridge, Ballinger.
- WALKER N.: (1972) *Sentencing in Rational Society*, Harmondsworth, Penguin Books.
- WILKINS L. T. e altri: (1978) *Sentencing Guidelines: Structuring Judicial Discretion*, Washington, National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice.
- ZIMRING F. E., HAWKINS G. J.: (1973) *Deterrence. The Legal Thereat in Crime Control*, Chicago, University Press.